



O
 yo
 o
 Pa
 rad
 o
 G
 ha
 o
 ,
 na
 o
 w
 o
 e
 y
 ore
 ab
 o
 pace
 io
 u
 ab

МЕЧНИКОВА
 МЕЧНИКОВА
 МЕЧНИКОВА


110
quod... non... non...

Sit... non... non...

... non... non...

Refomatio... non... non...

... non... non...



RISTRETTO
DE' CAPITOLI DELL' ORDINANZE
DELLE SEI MIGLIA
DELLI COMMESSARIJ.



I Commessarij dell' Ordinanze delle Sei Miglia, sono sette, due per ciaschedun Tersiero, & il settimo tre Anni in S. Paolino, tre in S. Salvatore, e tre altri in S. Martino, e così ritornando di triennio in triennio si eleggono, e regolano come quelli delle Montagne, cioè dall' Eccellentissimo Consiglio Generale, e possono esser raffermati, ò di nuovo eletti per fino in tre Anni, e quelli che haveranno esercitato li soprascritti tre Anni, devono vacare dal soprascritto officio per anni dieci.

- 2 Ciascuno d' essi deve haver cura di una delle Bande delle sei Miglia, di farla radunare, quando li parrà; per far' esercitare, addestrare, & ordinare li Soldati sotto il suo Capitano [con licenza però delli Eccellentissimi Signori) ne ad altri è lecito farli radunare, eccetto à detti Eccellentissimi Signori, mà solo al predetto Offitio de Commessarij, & a ciascheduno di loro all' effetto, e con la licenza, come sopra, e non altrimenti.
- 3 Sono tenuti, durante l' officio loro, sotto pena di fiorini dieci à trentasei per ciascuno, e ciascuna volta, che mancasse coadunare ciascuno la sua compagnia almeno ogni Mese una volta, impetrata (come è detto di sopra] & ottenuta la licenza da essi Eccellentissimi Signori, e sono tenuti di tal Rassegna fatta, ogni volta farne fede al Cancelliero.
- 4 Ciascheduno Commessario ha autorità di scusare quelli, che mancassero alle Rassegne, ò che vi venissero mal vestiti, dentro otto giorni, & ammetterli quelle scuse, che li paranno giuste, e finiti li otto giorni, deve darli

A

2
darli in nota a quello, che ha verà la cura di riscuoterli, e non se li possa ammettere scusa alcuna, ne anche dalli Eccellentissimi Signori, sotto pena a i Commessarij, che non daranno in nota i punti come sopra, di fiorini tre per ciascuna volta, la quale li Eccellentissimi Signori sono tenuti fare essequire, e puntarli, e farli dare in mano al Bargello.

5 E sotto la medesima pena deve ciascuno Commessario esser presente, quando si fa la Rassegna della sua Banda, salvo legittimo impedimento d' infermità, ò assenza fuori delle Sei Miglia.

6 E devono tener nota su un Libretto, per ciò da ordinarsi di quei disobbedienti, che daranno, per riscuoterli, e riscontrarli ogni due Mesi, acciò non resti alcuno, che non paghi, e si veda chiaramente, per che non paga.

7 Hà il detto Offitio, cura, & autorità di elegger quelli Offitiali, che li parranno necessarij, per condurre, e comandare le loro Compagnie: cioè Capitani, Tenenti, Alfieri, Sergenti, Caporali, e Tamburi, distintamente a ciascuna Compagnia.

8 Hà autorità ciaschedun Commessario di dar licenza alli suoi Soldati di uscire del Territorio, e Distretto di Lucca per giorni otto, e non più, e tutto l' Offitio per quanto li pare.

9 Subito eletto detto Offitio, devono frà loro eleggere un Proposto per un Mese, il quale durante detto Mese sia tenuto, e debba, sotto pena di un fiorino a trentasei, per ciascuna volta far chiamare l' Offitio ogni settimana per il meno una volta, & a quelli del detto Offitio, che si raduneranno, si deve dare bolognini due per ciascheduno, e ciascuna volta, e quelli che mancasero, s' intendino condannati in bolognini 10. per ciascuno, & in ciascuna volta da essigerli come i punti dell' Eccellentissimo Consiglio, senza ammetterli scusa, se non d' infermità, ò assenza, e quelli che non si scusano a tempo, devono esser posti a conto del salario del Bargello, e dati in mano a lui per essigerli, & essendo chiamati straordinariamente, si possono scusare con giuramento d' impedimento legittimo.

10 All' Offitio predetto spetta, & appartiene condannare, e castigare in due tratti di Corda per ciascuno, (oltre l' altre pene ordinate dalli Statuti) quei Soldati, che quando saranno comandati per alcuna discordia, ò altra causa usassero parole villane, ò ingiuriose, ò si ferissero, ò mettesero mano ad arme alcuna l' uno con l' altro, e puole però il detto Offitio rapportarsene alla relazione, che farà ciascheduno Commessario, ò Sergente Maggiore per la sua Compagnia, di quelli che haveranno deliquito come di sopra.

E quando frà i Soldati fosse qualche differenza, habbino ricorso allo Spettabile Offitio sopradetto, ò loro Commessario, ciascheduna Compagnia

216
3
pagnia, al suo, il quale procuri, che li sia fatta giustizia.

E se li detti Soldati, ò qual sia di loro in fatti, ò in parole, ingiuriassero il loro Commessario, ò Sergente Maggiore, e in autorità dell' Offitio punirli, e condannarli in quelle pene personali che paressero loro, considerata la qualità del delitto, e del delinquente.

11 Deve ciascun Commessario aver il Rollo della sua Banda di mano del Cancelliero dell' Offitio, distinto squadra per squadra, sottoscritto di sua mano, con un Libretto di tutti gl' Ordini tanto fatti, come da farsi, e non possono li detti Commessarij sotto pena di pergiuro, ricever Rollo alcuno, nè dal Commessario vecchio, ne da altri se non dal detto loro Cancelliere, e nel principio del loro Magistrato devono giurare l' osservanza de i presenti Capitoli.

12 Hà autorità ancora detto Offitio di condannare, e privare i Sergenti Maggiori, che non faranno la mostra dell' Armi, e ciascuno Commessario di scusare quei Soldati della sua Banda, che non avessero l' Armi à ordine, & i punti è tenuto darli in mano di chi à cura di riscuoterli, e deve far leggere Officialmente la Relatione, che li farà il Sergente Maggiore, & i Commessarij, condannare i delinquenti secondo la forma de Capitoli, e facendo severamente dette condannazioni esequire.

13 Sono in obbligo due volte l' Anno, di Marzo, e Settembre, sotto pena di uno scudo per ciascuno, di referire alli Eccellentissimi Signori, la qualità, azioni, e portamenti de i Sergenti Maggiori.

14 E in obbligo ciaschedun Commessario ordinare al suo Sergente Maggiore, che faccia radunare la sua Banda una volta l' Anno, una compagnia sola, ò due per giorno al più, in quel luogo, che da esso Commessario sarà deputato, fuori della Città, e farli tirare à braccio ad un Bersaglio con l' Archibugio, sino in due botte per ciascheduno, & i mancanti puntarli, & i Moschettieri devono essere i primi a tirare, e la polvere, che perciò si distribuisce, si deve consegnare al Commessario di ciascuna Banda, e da lui farsi distribuire à i Soldati che saranno presenti.

15 Hanno autorità di riconoscere uno de i Tamburini della Guardia per sino in un fiorino il Mese, con questo che sia obligato sempre, che alcuna delle Ordinanze viene dentro la Città toccare Tamburo, & aiutare gl' altri Tamburini, & insegnare à quelli, che vorranno imparare, e mancando in alcuna di queste cose, non se li deva pagare più niente.

16 Sono in obbligo, insieme con gl' Eccellentissimi Signori, e Spettabili Condottieri, ogni tre Anni in Calend' di Luglio di permutare i Sergenti Maggiori, da luogo a luogo di maniera, che prima che si rimettino nel luogo d' onde si tolgono, habbino finito il circolo di tutte le Bande.

- 17 Hanno autorità insieme con li Eccellentissimi Signori, e Spettabili Condottieri d' eleggere li Sergenti Maggiori.
- 18 Ciaschedun Commessario nella sua giurisdittione, ogn' Anno nelli Mesi di Settembre, e Ottobre, deve procurare nota di quelli, che faranno entrati nelli vent' Anni, e metterli in quel Rollo, che ad essi parranno esser meglio; avvertendo sempre, che d'ogni Comune ne resti la metà per ogni Rollo.
- 19 Hanno autorità di permutare i punti di Rassegne generali, e di Feste principali, in tante opere à lavorar per il Publico, ò giorni di carcere ad arbitrio d' essi Commessarij, con facultà a i condannati in opere di poter metter cambio.
- 20 Hanno ancora la medesima autorità, che hanno li Commessarij delle Montagne, la quale è come appresso, cioè.

Autorità de' Commissarij sopra le Ordinanze delle Montagne.

- 21 Hanno autorità, ad ogni lor beneplacito, far mettere insieme tutte l' Ordinanze, ò parte, in quel luogo, che gli parrà più comodo, ad effetto solamente di far Rassegne delli loro Soldati, & Armi.
- 22 Item, hanno autorità, & obbligo di condannare li Officiali, & esecutori, che contro quelli dell' Ordinanze facessero esecutione alcuna, se prima non si fossero certificati poterlo fare, pe fino in lire 25. di buono.
- 23 Item, hanno autorità di punire quelli dell' Ordinanze, quando fossero comoadati, e che non obbedissero, ò che in Rassegna usassero parole ingiuriose, ò Villane, ò mettesero mano alla Spada, ò altr' arme, per fino in scudi 25., et in dui tratti di Corda, per ciascuno secondo la qualità del delitto.
- 24 Item, hanno autorità di costituire quei capifoldi, o salarii, che li parrà, a i Tamburini delle dette Ordinanze, de denari del Magnifico Comune, ò vero a spese delle Vicarie, come più parrà à detti Signori Commessarij.
- 25 Item, hanno autorità di comandare, sotto pena di bolognini diciotto per ciascuno, à tutti gli huomini delle Vicarie, di essere in quel luogo, che parrà a loro Signorie, per poter rimettere chi li parrà de' migliori nell' Ordinanze, e quello una volta l' Anno solamente, & una Vicaria sola per volta.

26 Item,

- 26 Item, hanno autorità di comandare a ciascuno di dette Ordinanze à comparire avanti lor Signorie, e punire i disobedienti, fino in scudi 25., e dui tratti di Corda.
- 27 Item hanno autorità di dar licenza alli Soldati delle Ordinanze d' andar alla Guerra, non ostante &c.
- 28 Item, hanno autorità di scusare i puntati nel modo, che alla loro coscienza parrà.
- 29 Item, hanno autorità di far dare Archibugi di Munitione à detti Soldati di Montagna, con farli tempo tre Mesi a pagarli.
- 30 Item, hanno autorità di spendere i denari de punti, in far tirare premj da i Soldati come parrà a loro Signorie, per incitarli, & addestrarli, & in altre spese, che occorressero fare, e come meglio giudicheranno i prefati Commessarij.
- 31 Hanno autorità di condannare fino in scudi 25., e dui tratti di Corda, oltre le pene delli Statuti, e Decreti dell' Eccellentissimo Consiglio, quei Soldati, che rompessero la pace, ò non osservassero a Precetti fattili di stare in casa.

Hanno autorità di gravare li descritti nelle Militie (per occasione delle risse, che seguissero fra di loro) mentre però non li riesca d' aggiustarli per mezzo della Pace, di farli dare pagarie di non offenderli, ne farsi offendere, per quella somma, che parrà per quiete d' essi.

CANCELLIERO DE' COMMESSARI DELL' ORDINANZE DELLE SEI MIGLIA

- 1 Il Cancelliero de i Commessarij dell' Ordinanze delle Sei Miglia, deve sotto pena di pergiuro, e di fiorini 10 à 36. dentro otto giorni mandare per condannati all' Esattore quelli de i Signori Commessarij, che mancassero di fare le Rassegne.
- 2 E sotto la medesima pena deve puntare, quelli, che mancassero alle sedute ordinarie, che sono obligati (salvo legittimo impedimento d' infermità, ò assenza fuori del Paese) & essendo chiamati straordinariamente possono scusarsi con giuramento d' impedimento legittimo.
- 3 Deve fare il ceppo di tutti i descritti nelle Ordinanze separatamente l' una dall' altra, Squadra per Squadra con li loro Caporali, ponendo il nome loro, del Padre, e Luogo, e l' Arme che haveranno, e dentro li otto di Maggio di ciaschedun' Anno dopo l' electione de' Commessarij, haver fatto i Rolli ordinatamente, sù li quali siano descritti li Soldati di ciasche-

A 3

6
ciascheduna Banda, Squadra per Squadra con li loro Caporali, sottoscritti di sua mano, e darne uno a ciascun Commessario, e parimente un Libretto con tutti gl' Ordini sopra le dette Bande, tanto fatti, come da farsi, per ciascuno d' essi, & al fine dell' Offitio deve recuperare tanto i Rolli, quanto gl'Ordini, e consegnarli al suo successore, dentro al tempo detto di sopra.

4 Deve far nota in un Libro particolare per ciò ordinato delle relationi, che faranno li Sergenti Maggiori delle visite dell' Armi.

SERGENTI MAGGIORI

DELLE SEI MIGLIA

1 **G**Li Sergenti Maggiori delle sei Miglia, s' eleggono dalli Eccellentissimi Signori Spettabili Conduttori, e Spettabili Commessari sopra l' Ordinanze delle sei Miglia, delli stipendiarij del Magnifico Comune di Lucca.

2 Non puol' esser eletto Sergente Maggiore, chi non hà Patente d' avere aiuto grado di Capitano, ò Luogotenente in Esercitio, ò in difesa di Torre, ò Forti.

3 E obligato ciascun Sergente Maggiore, sotto pena di scudo uno per la prima volta, e per la seconda, e terza di scudi dui, e se in termine di un Anno si troverà haver contrafatto tre volte sotto pena di privatione dell' Offitio *ipso facto*, & *ipso iure*, a dichiarazione de' Commessarij insieme con il Cancelliero della sua Banda, sotto pena ad esso di scudi uno per volta, e guadagni bolognini 15. da pagargli per lo Spettabile Offitio dell' Entrate, andare ogni due mesi, almeno una volta alla casa propria di ciascheduno delle sua Ordinanze, e farli la mostra delle sue Armi, che è obligato tenere, e vedere se le tiene à ordine, e trovando, che non l' habbia appresso di se, deve puntarlo, e fra otto giorni prossimi referire in scrittura al suo Commessario quello haverà ritrovato.

4 Sono obligati tenere un Cavallo per ciascuno sotto pena di scudi 10. per ciascuno, che manca, e deveno haver la paglia dalli Comuni, ciascuno della sua Ordinanza, secondo la tassa da farsi dalli Eccellentissimi Signori, e Spettabili Commessarij dell' Ordinanze.

5 Item, per addestrare li Moschettieri è in obligo ciascuno Sergente Maggiore, sotto pena di un fiorino, da ritenersi del loro salario, con intervento, o licenza del suo Commessario, ogn' Anno radunare tutti li Moschet-

228
Moschettieri della sua Ordinanza, e fare il Tiro, come si contiene nelli ordini de i Soldati al Capitolo 4.

6 Sono obligati obedire alli Eccellentissimi Signori, e à i Commessarij dell' Ordinanze.

7 Sono in obligo ogni sei Mesi condurre tutta la loro Soldatesca in Prato, facendone moltra, conforme a quello, che dal loro Commessario li sarà ordinato.

8 Non possono pernottare in Lucca, ne fuori delli luoghi sottoposti alla loro cura, ne venire nella Città il giorno delle Feste, senza licenza delli Eccellentissimi Signori, sotto pena di scudi 25. per ciascheduno, e per ciascuna volta, a dichiarazione del Collegio dell' Eccellentissimi Signori, da ritenerseli delle loro paghe rispettivamente, applicati li detti denari per la metà all' accusatore il nome del quale sarà tenuto secreto, e l'altra metà al Magnifico Comune.

SOLDATI DELLE SEI MIGLIA:

1 **N**elle Militie delle Sei Miglia devino esser descritti tutti li Contadini abitanti nelle Sei Miglia da anni 20. fino in 55. inclusivè eccettuati solamente quelli, che per impotenza, ò apparente defetto, à dichiarazione de i Signori Commessarij d' esse Militie, à partito fossero giudicati incapaci di servire, e quelli ancora, che vivessero al salario, e spese di Cittadini, della qual descrizione si deve fare dui eguali repartimenti, per metà di ciaschedun Comune, divisi in più Compagnie, formate di numero di circa 200. Soldati l'una, con li suoi Officiali, come si fa nelle Vicarie, e con il quarto di Picche, havendo riguardo, che in ogni Rollo entri no di tutte l'età, e quando in una Casa, ò Famiglia ve ne fosse più d' uno, metterne parte in un Anno, e parte nell'altro, avvertendo sempre, che in ogni Comune ne resti la metà per ogni Rollo, e servire alternativamente un' Anno per ciascuno assortimento, e quella parte, che sarà in servizio, deve per quell' Anno, che serve, godere gl' infra scritti privilegi, e finito tal' Anno s'intenda ancora finito il privilegio, al quale, & al servizio militare deve subentrare l'altro assortimento, e questo resta al carico delle Fazioni Cumunali; In ogni Compagnia deve esser quel maggior numero di Moschettieri, che parrà alli Signori Commessarij, secondo la qualità de gli huomini, che haveranno, purchè non siano meno di 20. per 100., & il quarto armata di Picche.

2 Gli

- 8
- 2 Gli detti Fanti sono obligati conservare l'Armi per i bisogni publici, e quelle per modo alcuno non impegnare, vendere, ò prestare ad alcuna persona, sotto pena di scudi dui per ciascun Corsaletto, & Archibugio, e per ciascuna volta, e di scudi uno per ciascuna Picca, & Arme in hasta, e nella medesima pena catchi, quando con le dett'Armi macassero alla mostra, e nessuno possa le dett'Armi comprare, e in caso le comprasse, e non le restituisse fra otto giorni, dopoi, che gli fosse fatta la richiesta di tale restitutione, in nome del prefato Offitio de' Commessarij, s'intenda ipso facto, & ipso iure, incotto in pena di scudi 4. per ciascuno pezzo d'Arme, così comprate, in la qual pena per così condannati si debbino per il Cancelliero, dare in mano al Bargello, per riscuoterli, il quale guadagni per le sue fatiche la quarta parte di dette condannagioni, così riscosse, la quarta parte all' accusatore, e l'altre due parti si mettino ad entrata del Magnifico Comune, e parimente nessuno possi, etiam se fosse Offitiale del Comune di Lucca, per alcun debito privato, ò publico, ò per qual altra causa, la quale dire, ò escogitar si potesse, far levare in preda le soprascritte Armi, nè li habiti, che li Soldati averanno per le Militie, ne intesire, ò sequestrare, sotto pena di scudi dui per ciascuno Offitiale, che contrafacesse, da mandarsi condannati come di sopra, e da esigerli come sopra, e se fosse Offitiale, & haveise stipendio, come sopra, se li debbi ritenere nelle sue paghe ordinarie, & il medesimo s'intenda ancora per l'Armi loro proprie di qualsivoglia sorte.
- 3 Item, che ciascuno di essi Fanti, che mancasse di radunarsi, quando saranno comandati, s'intendino condannati in lire 4. per ciascuno, e ciascuna volta, e quando venissero male à ordine, a dichiarazione del Commessario, *consideratis considerandis*, cadino in pena di bolognini 10. per ciascuno, e ciascuna volta.
- 4 Deveno radunarsi ogn' Anno una volta una Compagnia, ò due al più per giorno, in quel tempo, e luogo, che dal Sergente Maggiore li sarà comandato, fuori della Città, e tirare a braccio ad un Bersaglio, fino in due botte per ciascheduno, & il primo meglio deve avere un premio di lire sei, & il secondo di lire cinque, & il terzo di lire quattro, e la pena di quelli, che mancheranno, è di bolognini venti per ciascuno, e in ciascuna volta, & i Moschettieri deveno tirare prima degl'altri da per loro, con quella distanza, che al Sergente Maggiore piacerà, e chi colpira più vicino abbia per premio lire cinque de denari de punti, a i quali Moschettieri si distribuisca per quest' effetto mezza libra di polvere per ciascuno.

5 Item

- 249
- 5 Item, che alcuno de Soldati, ò loro Capi non possino uscire del Territorio, ò distretto di Lucca, senza espressa licenza del Commessario à loro deputato, sotto quella pena, che parrà all' Offitio de' Commessarij, ò due terzi di loro, considerata la qualità del delitto, & inobedienza, purchè non possa esser più che di stare quindici giorni nelle Carceri del Sasso, al qual Commessario spetti, & appartenga concedere tal licenza a qualunque di loro solo in giorni otto, e non più, e quando più lo richiedessero, resti in autorità dell' Offitio.
- 6 Item, che quando li prefati Capi, ò Soldati saranno comandati dagli Eccellentissimi Signori, siano tenuti obedire con le persone, & Armi loro al tempo destinato, e mancando, caschino nelle pene, che di sopra si fa mentione, e da esigerli, come di sopra, dichiarando, che quelli, che saranno obedienti in tali Fattioni, debbino conseguire, & haver de' denari del Magnifico Comune di Lucca, in questo modo: cioè, per ciaschedun Capitano, Tenente, Alfieri, Sergente, e Cancelliero scudi 4. il Mese, a ragione di Mese, per ciascun Caporale scudi trè, e mezzo, & alli altri Soldati scudi tre per ciascuno alla ragione predetta; Intendendo nondimeno, che per il primo giorno, che compariranno, debbino esser pagati à discrezione però del Eccellentissimi Signori, e dell' Offitio, e la paga di ciascuno di loro corri al più lungo ogni otto giorni.
- 7 Item, che quando detti Soldati, ò Capi, ò parte di quelli, saranno comandati alle Fattioni soprascritte in Lucca, ò altrove, non possino esser molestati, presi, e retenui per condannagioni di nuovo Decreto, ò vero di denari, nè per debiti publici, ò privati da alcuno Offitiale del Magnifico Comune di Lucca, ò d'altrove.
- 8 Item, accioche li soprascritti Soldati essendo obligati à questo carico, sentino (verla vice) qualche vtilità, come pare cosa convenevole, s'intendino, fino che saranno descritti, come di sopra, l' Anno, che serviranno e, siano immuni, & esenti, e non siano tenuti a cosa alcuna per il loro Comune, nè possino esser catturati, nè presi, astretti, nè gravati in persona, per qualsivogli causa, salvo per la rata dell'Estimo à ciascuno di loro tangente, e comparimento del loro Offitiale, e far le date, e delle Strade de i loro Comuni, & alcune altre, come per Decreto de' 13. Giugno 1601. a' debiti d'affitti, ò pigioni, e non d'altra cosa, & in oltre quando si hà da conciare strade, fuori delle soprascritte, stando da per loro, non possino per ciò esser comandate le loro Bestie, ne Carri, e questo quando fossero partiti dal Padre, ò lor Fratelli, e non altrimenti, dichiarando, che per li debiti contratti avanti fossero

10 descritti nella detta Ordinanza, così quelli, che prima v'erano descritti, come quelli, che per l'avvenire vi si descriveranno, possono esser gravati in persona, & in beni, e quelli, che per fino al presente vi sono descritti per li debiti contratti dopoi, che vi sono descritti in beni solamente, e così per l'avvenire ancora per quelli che vi descriveranno, eccetto i debiti soprannominati, & alli debitori per denari pagati per loro da altri Soldati, non giova esenzione alcuna, come per Decreto delli 11. Dicembre 1566., e 21. Giugno 1611. E quelli, ch'havevano pagato la loro parte per li debiti col Magnifico Comune, non possono essere attretti per li altri, come per Decreto de' 7. Settembre 1621., e à dichiarazione dell' Eccellentissimi Signori 1632. à 15. Dicembre.

9 Li Capitani, Tenenti, Alfieri, Sergenti, e Cancellieri, sono liberi da tutte le fattioni personali de i loro Comuni, e non possono esser gravati per i debiti de i loro Comuni, mentre però non fossero debitori loro, nel qual caso possono esser ritenuti per la rata loro, e questo per il tempo, che servono come tali.

10 Alli Arrollati, come sopra, tanto l'Anno, che servono, come il seguente è permesso in tutto lo Stato dell' Eccellentissimo Consiglio (fuori però della Città, de' Bagni e de luoghi riservati) portare in ogni tempo tutte forte d'Armi permesse, eccettuate quelle in hasta, e li Archibugi à ruota, & eccettuate in tempo di notte, anche gl'altri Archibugi, cioè dall' Ave Maria in là, se non in caso che tornassero dalla Rassegna, ò dal Tiro (retta via) ò vero fossero comandati per servizio Publico, e non li è lecito portare Pugnale senza Spada, Storta, ò Archibugio, ò Moschetto, & alli Capitani, Tenenti, Alfieri, e Sergenti è permesso portare la solita Sargentina, come Arme di poca consideratione, & assai proportionata alle persone loro, & alli Capitani, Tenenti, Alfieri e permesso portare Archibugio à ruota.

11 Item, che li detti Soldati, quando saranno comandati, non possono, nè debino per alcuna discordia, ò altra causa sia qualsivoglia, usar parole villane, nè ingiuriose, nè ferirsi, nè sfrodare arme alcuna l'uno contro l'altro, sotto pena di dui tratti di corda per ciascuno contrafaciente (oltre l'altre pene ordinate dalli Statuti,) & all'Offitio de' Commessarij spettati, & appartenga fare esequire la detta pena, e possa però riportarsene, e prestar fede alla relatione che farà ciascun Commessario, ò Sergente Maggiore, per la sua Banda, di quelli, che haveranno deliquito, come di sopra, e quando frà li detti Soldati fosse qualche differenza, habbino ricorso allo Spettabile Offitio sopra scritto, ò loro Commessario, ciascuna Compagnia al suo, il quale procuri, che sia fatto giusti-

220
11
giustizia, e se li detti Soldati, ò qualsivoglia di loro in fatti, ò in parole ingiuriasse il loro Commessario, ò Sergente Maggiore, sia in autorità dell' Offitio punirli e condannarli in quelle pene personali, che li paresse considerata la qualità del delitto, e del delinquente.

12 Item, che gli huomini della Podestaria di Nozzano descritti in detta ordinanza, sempre, e quando saranno comandati di venire à Lucca, ò in altre fattioni del Magnifico Comune di Lucca, non possono essere attretti à far guardie, ne condannati per non haverle fatte.

13 Gli Caporali, che non comanderanno le loro Squadre quando occorrerà, cadino in pena per ciascuno, e ciascuna volta di un fiorino, da farse- li pagare dall' Eccellentissimi Signori.

14 Gli Tamburini sono obligati mantenere i Tamburi di loro, e perciò nella fine dell' Anno devono, oltre il salario, haver uno scudo ogn' Anno, mà di questo non possono avere la mandatoria, se non con la fede del Commessario suo, che habbia tenuto, & habbia il suo Tamburo à ordine.

15 Quelli, che hanno Armi publiche non possono venderle, ne impegnarle, sotto le pene disposte per li Decreti dell' Eccellentissimo Consiglio, tanto à chi le alienasse, quanto à chi le comprasse, e morendo quelli, à chi saranno state date, sono gl' Eredi obligati portare dett' Armi alla Munitio- ne, dalla quale deve esserli pagata la valuta.

16 E morendo avanti, che l'haveffe pagate, ò s'assentasse, alla restitutio- ne dell' Arme, & al resto del pagamento rispettivamente, sono tenuti gl' Eredi, il Padre, ò Fratello, che seco habitasse, seguita la morte, ò assenza fra quindici giorni all' hora prossimi, di che gli Eccellentissimi Signori, havuta notizia dal Commessario, ò Sergente Maggiore, devino fare esequire secondo l'ordine.

17 Et acciò che alli detti Soldati dell'Ordinanze siano osservate le loro esen- tioni, e privilegi, deve il Cancelliere dare à ciascuno di essi, che ne vorrà, un Bollettino senza spesa, e ciascuno esecutore, che pigliasse alcuno di essi, che haveffe il Bollettino, cada in pena di scudi 10. per ciascuna volta, nella qual pena l' Eccellentissimi Signori devino mandarli per condannati all'Es- fattore, constituto della contraventione.

18 Alcuno Offitio non può comandare li huomini delle Bande, à qualsi- voglia opera, o fattione senza saputa del Commessario loro, essendo cosa honesta, che li Soldati siano reputati per tali, e comandati dalli loro Superiori.

19 Li Soldati, che non haveranno l'Armi appresso di loro, ò non l'ha- veranno in ordine, quando li sarà fatta la visita, cadino in pena di bo- lognini

12
lognini 10. per ciascuno, e ciascuna volta.
Gli operari, e loro pagatori non possono godere il privilegio per li debiti
d'affitti.

Modo di risquotere i punti.

GLI Signori Commessarij hanno cura di vigilare la riscossione de' Punti, e devono eleggere persona, che li para idonea à quest' effetto, con provisione di un tanto per cento di quello che risquoterà, secondo parrà loro conveniente, e con le pagarie, & oblighi, che giudicheranno opportuni, & i denari si devino mettere à entrata.

Lo Spettabile Pffitio dell' Entrate hà autorità di pagare a i Commessarij delle Bande delle sei Miglia, quello ch' occorrerà per i premij del Tro, & altro di servizio d' esse Bande de denari pubblici, per rimborfarsene de i punti, non ostante, che i denari de' punti non siano venuti a entrata.

Il Decreto, che obliga li Commessarij à risquotere i punti, non comprende i punti di quelli sono morti, ò banditi, mentre stanno banditi, non ostante, &c.



221.
1651.

PER PARTE ET COMANDAMENTO Delli Molto Illustri Signori Consoli della Corte de Mercanti dell' Eccellentissima Republica di Lucca, in effecutione di Decreto dell' Eccellentissimo Consiglio, del primo del presente si farà bandire, & publicamente notificare

A



Inascheduna persona di che stato, grado, sesso, ò conditione si sia. Qualmente l' Eccellentissimo Consiglio sotto il predetto giorno sopra relatione fatta da sei Cittadini sotto li 23. Settembre 1649. & altra relatione fatta dalli Consoli della Corte de Mercanti li 29. Marzo 1650. sopra le gratie solite concedersi dall' Eccellentissimo Consiglio di poter vendere beni con il privilegio che hanno quando si vendono beni de Falliti, hà Decretato come appresso.

Che per l'auuenire, & ne' perpetui, & successui tempi quelli che vorranno supplicare all' Eccellentissimo Consiglio per ottenere da lui gratia, che i loro beni possino esser venduti con le facultà, prerogatiue, & priuilegij, con li quali si vendono li beni de Falliti, conforme la dispositione del Capitulo quarto del Libro
A terzo.

1201

terzo delli Statuti della Corte de Mercanti, non comprendendo quelli che sin' hora haueffero supplicato, benche per anche non si fosse proceduto alla vendita, siano tenuti, & debbano prima d'ogn'altra cosa presentare alli Signori Giudice, & Consoli de' Mercanti la supplica da loro perciò formata all' Eccellentissimo Consiglio insieme con vna nota non solo di tutti li beni stabili ancorche non volessero venderli tutti, descriuendoci in che luogo sono posti, li loro vocaboli, & confini, ma anche di tutti li debiti, & crediti che si ritrouassero, facendo l'espressione, & nota di detti loro beni, debiti, & crediti, con il mezzo del proprio giuramento, & con prendere detto giuramento in mano del Notaro della Corte, far descriuere detta supplica, & nota nel Libro, che perciò douera tenersi dal suddetto Notaro, quali Signori Giudice, & Consoli sono tenuti, & obligati per publico Bando da farsi per tutta la Città per tre volte, & in tre giorni separati far Bandire, & notificare, che intendendo quel tale che gl'hà presentato la detta supplica, formata come sopra, supplicare l'Eccellentissimo Consiglio per ottenere gratia di poter vendere alcuni suoi beni, & iui si esprimino li beni, che vuol vendere, con il priuilegio che per forma delli Statuti della Corte de Mercanti hanno le vendite de i beni de Falliti, hà presentato la nota con proprio giuramento, tanto di tutti li suoi crediti, & debiti, quanto di tutti li suoi beni, qual nota è registrata al Libro perciò deputato, esistente nella Corte de Mercanti, & la nota de' beni che intende vendere, saranno affissi sotto la publica Loggia del Palazzo del Sig. Potestà, & che però se alcuna ò qualunque persona di qualsuoglia stato, & conditione hauesse ragione, ò pretensione di alcuna sorte sopra li detti beni da venderli come sopra, ò alcuna parte di essi, deua se farà presente nella Città, & Territorio di Lucca, dentro tre mesi all' hora prossimi, & se sarà assente dentro sei mesi prossimi auenire come sopra, darne nota in scritto al Notaro della detta Corte, per registrarli ne gl'atti di essa come sopra.

Con dichiarazione che passato detto tempo quelli che non si saranno dati in nota resteranno esclusi da ogni ragione, e pretensione che haueffero sopra detti beni, nè potranno molestare per dette loro ragioni i beni che si vendessero con detto priuilegio, nella maniera, & forma che in suo caso si dispuone dal detto Cap. 4. vers. item

item statuimo, di detto Libro 3. delli Statuti della Corte de Mercanti.

Per tutto il quale tempo di tre, ò sei mesi rispettiuamente deuino detti Signori Giudice, & Consoli operare, & comandare che sia tenuto continuamente affisso sotto la Loggia la nota de sudetti beni da venderli, per i quali intende consegure la suddetta gratia.

Et passato detto termine di tre, ò sei mesi, rispettiuamente dentro 15. giorni all' hora prossimi, debbano li detti Sig. Giudice, & Consoli esaminare sommariamente tutte le ragioni, & le pretensioni che fossero state dedotte, & con loro memoriale presentare dentro il detto tempo la detta supplica, & insieme referire quello che haueffero ritrouato, con soggiungere la loro opinione se sia da farsi, ò negarsi detta gratia, per sottoponerè conforme al solito essa loro opinione alla deliberatione che paresse alla prudenza, & benignità dell' Eccellentissimo Consiglio.

Commissum die 13. Iunij 1651.

Iacopo Motroni Not.

Publicato da me Andtea Sorbi Publ. Banditore, questo di 17. Giugno 1651.

Per tutto il quale tempo di tre, o sei mesi...
detti Signori Giudice, & Consoli operare...
tenuto convenientemente affilto sotto la...
beni da vendersi, per i quali in...
gravata.

Il passato detto termine di tre, o sei mesi...
17. giorni all'ora prima...
Consoli esaminare...
sentioni che fossero...
tate dentro il...
quello che...
le sia da...
me al...
pudera...
17. giugno 1675



1675.

Nell'Eccellentissimo Consiglio Generale congregato á di
14. Giugno 1675. fù proposta, e fatta leggere vna
Relatione de Consoli de Mercanti, e tre Cittadini
aggiunti delli 18. Gennaro prossimo passato, in ese-
cutione di Decreto delli 2. del medesimo sopra fre-
quenza di fallimenti, & altro.
La prima parte della quale era dell'infra scritto tenore

ECC. MI SIGNORI, ECC. MO CONSIGLIO:



Rà le cure maggiori, & che più premono all' Eccel-
lentissimo Consiglio, non essendo all' altre inferiore
quella, che riguarda la conseruatione del traffico in
questo Stato, da che n'è deriuato, & deriua vtile con-
siderabile alla Camera Publica, splendore alle fami-
glie più facultole, & quasi l'vnico sostegno all' altra
gente più bassa, a gran ragione ha procurato in ogni tempo di di-
uertire quei disordini, che poteuano togliere ò diminuire vn bene
si grande, & portando à ciò non ordinario discapito il poco cre-
dito che si troua di presente trà i Negotianti, à causa di molti fal-
limenti in breue tempo seguiti di persone non già, che habbiano
hauuto accidenti, ò infortuni sinistri, mà che ò per spendere
più di quello poteuano, ò volere ritenere per questo verso le so-
stanze degl'altri hanno commesso simili mancamenti sù la speranza
quasi

2656

225

PER PARTE, E COMANDAMENTO
Delli Molto Illustri Sig. Consoli della Corte de' Mercanti dell'
Eccellentiss. Republica di LVCCA, in esecuzione di Decre-
to dell'Eccellentissimo Consiglio delli 30. Marzo, & 17.
Aprile del presente Anno 1676. si farà Bandire, e publi-
camente notificare.



Ciascheduna persona di che stato, grado, sesso, o conditione si sia,
Qualmente l'Eccellentiss. Consiglio sotto il predetto giorno sopra
relatione fatta dalli Consoli della Corte de' Mercanti, e da sei
Cittadini aggiunti sopra diuersi particolari, concernenti l'arte
della Seta, ha Decretato come appresso.

- 1 Che per l'auuenire s'intenda, e sia prohibito à ciascheduna persona esercente
l'arte della Seta, & à ciascheduno Mercante di poter dare Tele à tessere ad alcu-
no Tessitore, o Tessitrice, che non siano scritti alla Corte de' Tessitori per Mae-
stri, comandando per tal'effetto la precisa offeruanza della Legge altre volte
publicata in tal materia fino nell' Anno 1604. è registrata nelli Statuti della
Corte de' Mercanti al libro 5. in principio verl. *Ordinando ancora Grè.* La me-
desima Legge, riducendo nel suo pristino vigore, è togliendo ogni abuso, che
fosse stato introdotto in contrario, sotto le pene in tutto, e per tutto conforme
al contenuto di detta Legge.
- 2 Che in l'auuenire li Figli, e Figlie minori delli Maestri, non possino prestar il
loro nome ad alcuno, se quel tale che vorrà preualersi di esso nome non riterrà
appresso di sè quel tale, del quale si varrà del nome per hauere Tele da tessere
di qualsiuoglia sorte, somministrandoli per quel tempo che si varrà di esso no-
me, li alimenti necessarij di detto vitto, e vestito, proportionati al suo stato,
e utilità, che ritraesse per causa di detto nome, aggiungendo l'obbligo anche
di dargli insegnare, & instruire nelle cose attenenti alla detta Arte, e ciò sotto
pena di scudi 25. d'oro, per ciascheduno, e ciascheduna volta, da applicarsi per
la terza parte alla Corte de' Mercanti, per l'altra terza parte all'accusatore, o
esecutore, e per l'altra terza parte alla Corte de' Tessitori.
- 3 Che parimente per l'auuenire, e ne i perpetui, e successiuu tempi, tutti li Mer-
canti siano tenuti, & obligati di tenere affissa nelle loro Botteghe publicamente
vna nota da darseli dall'Vniuersità de' Tessitori, tutti li Maestri, e Maestre dell'
Arte, con la descrizione della qualità del mestiero al quale si saranno esamina-
ti, quale però dalla scuola de' Tessitori douerà rinouarsi ogn'Anno, acciò con
la longhezza del tempo non si rendesse inutile, sotto la pena alli Mercanti, che
non tenessero affissa tal nota, di scudi dieci per ciascheduno, e ciascheduna vol-
ta, da applicarsi, come sopra.
- 4 Che per l'auuenire, da principiare in calende di Maggio prossimo, e durare per
tutto l'Anno 1677. pandata delli Ermezini alla Lucchese, s'intenda, e sia per-
messo di braccia 8. alla libra, con il rispetto d'un quarto di più per libra, per-

A met-

mettendo però li Ermezini possano farsi vn dito più stretti di quello porterebbero gl'ordini che presentemente vigono, della qual misura delli Consoli de' Mercanti si deuà far fare nuouo Campione, da tenerli alla Corte de' Mercanti, & al Marchio, acciò ogn'vno possa vederlo, e gouernarsene secondo la regola, che sarà prescritta. E che l'andata delli Damasci s'intenda, e sia permessa di braccia 7. e 3/4 quart, con vn quarto di rispetto di più per libra, che sono in tutto braccia 8. alla libra. E che li negri deuino esser vn braccio meno d'andata per libra, e delli colorati, e li mezzi colori, cioè negri, e di colore, deuino esser mezzo braccio meno per libra.

5 E potendosi temere che non si offera così generalmente da tutti il conto delle portate, per ouviare a questo disordine, s'intenda per l'auenire reasunta, e rimessa in offeruanza l'electione d'vn Contatore, Contatore delle portate, nel modo, e forma che in altri tempi si è praticato, per disposizione dello Statuto. E conobligo oltre a quello è disposto di contare anche le portate de' Damasci, e portar nota al Marchio di tutti i Drappi che si fabricano, perche douendosi registrare in detto luogo si vedrà se tutti sono stati Marchiati, sotto la pena disposta dal Cap. 14. Lib. 4. fol. 242.

6 Che s'intenda per l'auenire, da cominciare in Calende di Maggio prossimo, reasunta l'offeruanza della Legge, registrata nel Libro 5. delli Statuti della Corte de' Mercanti a fol. 294. per la quale si dispone, che li Marchiati deuino dar pagaria di scudi 500. d'offeruare gl'ordini concernenti la cura loro, aggiungendo in oltre che siano obligati di mandare alla Corte tutti li Drappi, che trouassero difettosi, e fuori delle Leggi. Item che ogni principio di Consolato prendino giuramento auanti li Sig. Consoli, dell'elatta offeruanza di tutte le Leggi, tanto fatte, che da farsi, e particolarmente di non Marchiare Drappi di cattiuua qualità, e fatti contro le Leggi, & Ordini prescritti, e da preseruarsi, e quando per fede delli Notari di detta Corte, apparisse che dentro i primi otto giorni d'ogni Consolato, alcuno di essi non hauesse preso detto giuramento, oltre la pena impostali delli Statuti, per l'offeruanza del loro officio, s'intenda ancora a quello, o quelli ipso facto, remosso, o rimossi dal loro officio, senz'altra dichiarazione.

E dubitando che li disordini del Marchio possino pretendersi anche nell'officio dell'Incaffatori, s'intenda che anche questi deuino esser sottoposti al giuramento, come di sopra, con la medesima pena della remossione dall'officio loro, in caso di tal giuramento non apparisse per fede d'vno de' Notari della Corte, aggiungendo di più, che la pena delli Marchiati, & Incaffatori, che non offerueranno le Leggi, che trattano della cura loro, o alcuna di esse, sia di scudi cento per ciascheduno, e ciascheduna volta, per applicarsi per vna terza parte all'accusatore, il nome del quale sia tenuto secreto, per l'altra all'esecutore, & per l'altra alla Corte de' Mercanti, l'electione de' quali Marchiati, & Incaffatori, e loro rafferme, s'intendi nell'auenire reseruata all'Eccellentissimo Consiglio, col precedente scrutinio de' concorrenti, da farsi da i Consoli, e Proueditori, e Conseruatori all'ordinario, quali electioni, e rafferme, rispet-

rispettiuamente saranno proposte dall'Eccellentiss. Signori, dentro il mese di Nouembre di ciaschedun' Anno.

E per meglio assicurarsi che le Leggi in queste materie siano offeruate, li Signori Consoli deuino ordinare che siano fatti due Libretti, vno per li Marchiati, l'altro per l'Incaffatori, per consegnarseli all'ingresso del loro officio, doue venghino notate tutte le Leggi, autorità, & oblighi della cura loro rispettiuamente.

7 Che la pena di scudi 50. apposta nella Legge del 1604. registrata nel Libro 5. delli Statuti de' Mercanti, contro quelli che danno a tessere più di tre Tele ad vn Tessitore, e quella di scudi 25. contro de i Tessitori, che le riceuono, s'intendano augumentate a scudi 100. rispetto al Mercante, & a scudi 50. al Tessitore per ciascuna volta, stando ferma nel resto la medesima Legge, e contro li transgressori possino procedere tanto li tre Cittadini eletti per sopraintendere alli ordini dell'Arte della Seta, quanto li Consoli de' Mercanti, e Proueditori, e Conseruatori della detta Arte, e si dia tra di loro la preuentione. Con dichiarazione, che per verificare le suddette contrauentioni, basti il detto dell'accusatore, quale deua esser tenuto secreto, e guadagni la metà di dette pene pecuniarie, congiunto ad vn Testimonio degno di fede, a dichiarazione del Giudice procedente.

8 Che per l'auenire l'electione delli Mercanti per priuilegio, s'intenda reseruata all'Eccellentissimo Consiglio, & ogn'electione che si facesse diuersamento, s'intendi nulla, e di nessun valore.

9 Che per l'auenire qual si sia Ministro, Lauorante, o Giouane delle Botteghe de' Mercanti, non possa dare a tessere ad alcuna persona fuori della Casa doue habita, alcuna sorte di Tele, nè conseguire alcun profitto, o guadagno dalli Manifattori dell'arte della Seta, che riceuessero dalle medesime Botteghe alcuna sorte di lauoro, sotto pena di scudi 100. per ciascheduno, e ciascheduna volta, da applicarsi la metà all'accusatore, o denunciatore, il nome del quale deua esser tenuto secreto, e per l'altra alla Corte de' Mercanti, e si stia anche in quello al detto dell'accusatore, & vn Testimonio degno di fede.

E li Giudici delle contrauentioni siano come sopra, li tre Cittadini, e li Consoli de' Mercanti, e li Proueditori, e Conseruatori dell'Arte della Seta, con la preuentione tra di loro.

226
Che per tutto l'Anno futuro 1677. la mercede delli Ermezini s'intenda, e sia ridotta a bolognini sette il braccio, e che tutti quelli Mercanti di Seta, o altri Esercitanti l'arte della Seta, i quali non pagheranno il giusto, e stabilito prezzo, di Bolognini sette, come sopra, alli loro Manifattori interamente, s'intendi, che siano incorsi nella pena di scudi cento d'oro d'Italia, per ciascheduna volta, quanto al Mercante, o altro esercitante l'arte della Seta, & in oltre il Tessitore il quale lauorerà a meno del prezzo, come sopra stabilito di bolognini sette, e riceuerà meno di detto prezzo, cada in pena di scudi cinquanta d'oro, come sopra. Et di più oltre la pena di scudi 100. e priuatione dell'esercitio imposta contro li Mercanti, o altri esercitanti detta Arte, che desero in tutto, o parte robba di qual si uoglia sorte in pagamento (eccettuato però

re la Seta da Licci) disposta dallo Statuto della Corte de' Mercanti Lib. 5. fol. 289. vers. *E che s'intenda*, s'intenda aggiunta anche al Tessitore la pena di feudi 50. ogni, e qualunque volta che in vece di denaro riceuesse robba per dette sue manifatture, & in pagamento d'esse.

E tanto nell'vno, quanto nell'altro caso, cioè di pagarsi, o riceverfi meno di quello che sopra è detto, quanto di darfi, o prenderfi robba per dette manifatture, in tali casi si possa procedere a denuncia d'accusator secreto, con la depositione d'vn Testimonio degno di fede, & in oltre l'accusatore deua consegnare la metà di dette pene, e l'altra metà deua andare ad utilità della Corte de' Mercanti, con che possa esser denunciato anche il medesimo Tessitore, che hauesse deliquito, quale in tal caso guadagni l'impunità, mentre sia il primo a reuelare.

Con dichiarazione ancora che il premio, del quale sopra s'intenda applicato ancora alli Manifestori, che accusassero, o denunciassero le contrauentioni de' Mercanti, quali parimente deuno esser tenuti secreti, e questo oltre l'impunità della quale sopra si è detto.

Con dichiarazione ancora che li trè Cittadini deputati dall'Eccellentissimo Consiglio per sopraintendere all'offeruanza delli Ordini fatti, e da farsi, sopra l'arte della Seta, deuno ricever le accuse, o denuntie suddette, ancora priuatamente, e fuori della Corte de' Mercanti, e tanto vnitamente quanto separatamente ciascheduno di loro, con obligo a i medesimi di partecipare alli altri, e di procedere sopra di esse con l'autorità già conferitoli per il Decreto dell'Eccellentissimo Consiglio.

E che per l'auuenire ogn'Anno dentro il mese di Gennaro si deua dal Magistrato de' Consoli dar giuramento a tutti li Mercanti, & Esercitant l'arte della Seta, e per questa volta douesse darfeli dentro il presente Mese d'Aprile, d'offeruar puntualmente dette Leggi. Con obligo alli Notari della Corte, sotto pena di pergiuro ogn'Anno nella prima radunanza di detto Mese di Gennaro, ricordarlo alli medesimi Consoli, acciò facciano chiamare in debito tempo li detti Mercanti, & esercitanti, come sopra per detto effetto, alli quali s'intenda apposta pena di sc. 100. mentre non andassero a prender detto giuramento dentro il suddetto Mese, da applicarsi ad utilità di d. Corte, obligando parimente li Notari di detta Corte a tener nota di quelli ch'aueranno giurato, e di quelli che hauessero mancato di farlo, per darla poi spirato detto tempo alli medesimi Consoli, ad effetto possino procedere alle condanne contro li mancanti.

Notificando ancora qualmète il medesimo Eccellentiss. Consiglio ha deliberato, e stabilito che ciaschedun'anno si verrà da esso nelli mesi di Marzo, e Settembre a fare vn Discolato contro quelli Mercanti, & altri, come sopra, i quali non offerueranno le Leggi, e Decreti dell'Eccellentiss. Consiglio in questa materia solamente, e ritrouandosi alcuno nominato nelle medesime polize, in numero di sei almeno, sarà propalato nell'Eccellentiss. Consiglio. Si che &c.

Comm. &c. die 18. Aprilis 1676.

Christofano Bernardi Not.

227

NELL'ECCELLENTISS. CONSIGLIO GENERALE
Congregato alli 2. Giugno 1676. fù letta vna Relatione fatta da sei Spp. Cittadini alli 21. Maggio passato, In executione di Decreto delli 15. del medesimo, sopra Appelli, Instance, & altro, concernente i Procelsi che si fanno alla Corte de Mercanti, in conformità delli Capit. 36. 37. 38. delli Statuti di detta Corte; la qual Relatione essendo restata approuata con Decreto dell'Eccellentiss. Consiglio del suddetto giorno 2. Giugno, concernente la reformatione di alcune cose disposte per detti Statuti, contiene l'infrastrate sostanze difese da detti sei Mag. e Spp. Cittadini, per autorità hautane dall'Eccellentiss. Consiglio, In vigore di detto Decreto da offeruarsi in auuenire, non comprendendo però le Cause d'Appello, che pendessero presentemente in detta Corte.

1676



He stante ferma l'Instance prefissa dal Cap. 38. di detto Libro per le Sentenze meramente definitive date da' Sig. Giudice, e Consoli, L'Instance delli Appelli dalle pronuntie interlocutorie, che hanno forza di definitiva, quale seguissero nella prima Instance auanti alli Sig. Giudice, e Consoli sia per l'auuenire di giorni trenta correnti solamente dal giorno dell'ultima accettazione fatta da alcuno de' Giudici eletti, in conformità delli Statuti di detta Corte. Con dichiarazione che ciascheduna delle parti dentro dieci giorni correnti, dal giorno della prima seduta delli Giudici d'appello deua produrre, allegare, & esibire capitoli, e fare le sue proue, qual termine di giorni dieci non possa prorogarsi, come ne pure possa prorogarsi la detta Instance prefissa alla spedizione della Causa de trenta giorni, nè dalli Giudici nè dalle Parti, qual termine probatorio passato mentre detti Giudici d'Appello vogliano venire all' electione del Consultore deuiuo farne la dichiarazione dentro due giorni susseguenti, e dentro trè altri giorni hauerne fatta l' electione secondo la forma delli Statuti di detta Corte; Ne per detta dichiarazione, o electione s'intendi sospesa l'Instance ne prorogata oltre li trenta giorni, come sopra prefissi, alla spedizione della

Questo Parere di Re-
lat. approuato e fir-
mato di giorni 30.
parla d'Instance
delli Appelli nelle
pronuntie interlocutorie,
che hanno forza di defini-
tiva, e non di quelle
della Causa di 30.
come si vede nella
Causa della Relat.
della quale si parla
di 30. giorni, e non
delli Appelli dalle
dette Instance, e non
della Causa di prima
Instance, benchè
s'intenda delli
operanti del Giudice,
e non di prima
Instance, benchè in tal
Causa non si parla
di 30. giorni, ha-
uerne forza di defini-
tiva, come si può vedere
in questi termini nella
Causa d'oggi: Sella
Causa d'oggi: Sella
Causa alla Corte
de' Mercanti 1676.
di 644.

A

Causa,

Causa, ma non dentro detto tempo esser terminata, e decisa con Sentenza definitiva, sotto le pene disposte per detti Statuti contro i Giudici, che non danno sentenza.

Et occorrendo, che dai Giudici d'Appello si facessero pronuntie Interlocutorie ancorche hauessero forza di definitiva, e ciò durante il Processo della Causa auanti di loro, da tali pronuntie s'intendi, e sia proibito espressamente, e sotto qual si sia pretesto ancor che di patente nullità o ingiusticia di poter appellare, o dire di nullità auanti altri Giudici, ma solo sia permesso a quello, o quelli che si stimassero da tali pronuntie grauati, domandare auanti li medesimi Giudici la reuocatione di tali pronuntie dentro tre giorni prossimi dal giorno che sarà stata data, quali Giudici d'appello siano tenuti dentro tre altri giorni correnti reuocarla, o confermarla, sotto le suddette pene.

E perche succede alcune volte, che interposto l'appello dalle sentenze definitive, o che hanno forza di definitive date da i Sig. Giudice, e Consoli si diffulta l'electione del terzo Giudice, con darsi diuerse cedole di confidenti, e nominare morti, & assenti, quali non si trouano vnite nella confidenza di alcuno, come vien disposto per detto cap. 37. del Libro secondo di detto Statuto della Corte. Decreto s'intenda, e sia che per l'auuenire, quando deue procedersi all'electione del terzo Giudice d'appello deuan le Parti restringersi oltre all'imbusilati per Giudici d'appello alli Cittadini descritti nell'vna, e l'altra Eccellentissima Congregatione. Intendendo di quella che è di quel tempo al Governo, e di quella immediate precedente non compresi quelli che fossero condannati, morti, o assenti dallo Stato dell'Eccellentissima Repubblica, e quando le Parti non conuenissero ne si accordassero per confidente in vno delli suddetti dopò hauer date fino in dodici cedole, debbano li Sig. Giudice, e Consoli eleggerne vno a loro arbitrio del numero de sopradetti imbusilati, o descritti in dette Liste.

Geronimo Lippi Canc.



PER PARTE, E COMANDAMENTO

DEGL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI CONSOLI DELLA
CORTE DE' MERCANTI DELLA SERENISSIMA
REPUBBLICA DI LUCCA,

E per ordine espresso dell' ECCELLENTISSIMO CONSIGLIO come con suo special Decreto delli 20. stante si fa Bandire, e pubblicamente notificare a ciascheduna persona delle qualità che saranno espresse, et enunciate nell' Infra scritto Bando.



Qualmente il medesimo ECCELLENTISSIMO CONSIGLIO con la sua solita Paterna Prouidenza procurando in ogni tempo di cooperare al bene, e utilità de suoi amatissimi Sudditi, particolarmente in ciò che concerne l'esercizio dell'arte della Seta, che apporta così gran beneficio a questa Città, e Stato; e desiderando provvedere al possibile, e per quanto è in sua mano ad alcuni incovenienti che si erano andati introducendo in quest' arte; si è compiaciuto approvare una relazione di sei Spettabili Cittadini, che contiene molte regole, e provisioni in sollieuo de Sudditi, e beneficio della detta arte, quali si deducono per mezzo del presente Bando alla notizia di ciascheduno, acciò siano puntualmente osservate con minaccia a transgressori di un severo, et esemplare castigo.

Resta dunque in primo luogo stabilito, che per sei Anni prossimi auuenire l' andata delli Domaschi sia di braccia nove, e tre quarti fino in dieci; e degli Ermesini alla fiorentina di braccia dieci, e tre quarti fino in undici alla libbra.

Et circa li Drappi di altre qualità, che qui non si nominano, è in arbitrio de' Signori Consoli, e Spp. Proveditori, e Conservatori dell'arte della Seta per i tempi, stabilire l' andata; sentita però prima l' opinione de' Signori Mercanti nel solito Colloquio de medesimi da farsi ogni trè mesi, e spirata la detta legge in caso non venga presa

A

altra

Domaschi, et Ermesini alla fiorentina loro andata.

Altri Drappi spetta a darli il peso alli Sig. Consoli, e Spp. Proveditori, e Conservatori dell' arte della Seta sentiti i Sig. Mercanti.

228

1712

Marchiatori e Incassatori loro obbligo per il peso de Drappi.

Mercanti devono fare disciolato di Novemb. ciaschedun' Anno circa li soprascritti Ministri.

Persono che impastano Drappi, Calzettari, et Nastriari, et altri di qualsivisa sorte devono darli in nota ogn' Anno alla Corte.

Camarlingo paghi Testori Tintori, Quocitori, e Bagnatori.

Brevetto da tenersi tanto alla Corte de Mercanti che dalli Sig. Incassatori, e pene.

altre resolutione devano osservarsi le regole già stabilite, e descritte nello statuto della Corte de Mercanti a fog 284.

Che siano obligati i Signori Marchiatori, e Incassatori procurare che esattamente sia osservato il peso de Drappi da tutte le persone che impastano li medesimi, secondo lo stabilito d' **ECCELLENTISSIMO CONSIGLIO**, che sarà deliberato dalli Sig. Consoli, e Spp. Proveditori, e Conservatori dell' arte della Seta di tempo in tempo per quei Drappi che non sono descritti sopra; e perche possano essere a notizia dell' **ECCELLENTISSIMO CONSIGLIO** li trasgressori nelli presenti impieghi, ha espressamente ordinato un disciolato con distribuirsi le polise a Sig. Mercanti nel Mese di Novembre di ciaschedun' Anno per farsene l'estratto dalli Sig. Consoli, e presentarsi all' **ILLUSTRISSIMI, ET ECCELLENTISSIMI SIG.** per farsi leggere il giorno che si fanno gl' Offizj del primo Bussolo nell' **ILLUSTRISSIMO CONSIGLIO** del 36.

Che tutte le persone che presentemente impastano, et in avvenire impasteranno lavori di Seta compresi ancora i Calzettari, e Nastriari, siano tenuti, per il presente Anno prontamente, e in avvenire ciascheduno Anno per tutto il Mese di Gennaio, darli in nota alla Corte de Mercanti, con tenerli dalli medesimi un libro bollato degli acquisti delle Sete et esito che ne faranno, con obligo ancora che deva stare affisso nelle stanze de Sig. Consoli una lista di tutte le persone che si danno in nota per simili lavori sotto quelle pene, che già sono disposte dalle Leggi.

Che per sei Anni prossimi avvenire da principiare in Calende Gennaio 1713. devasi da un Sig. Camarlingo che sarà eletto dall' **ILLUSTRISSIMO CONSIGLIO** del 36. pagarli de' denari de Sig. Mercanti li Testori, Tintori, Bagnatori, e Quocitori nel modo, e con quegli' ordini, e regole che fu praticato nell' Anno 1691 con decreto delli 8. Giugno, e ciò per ovviare per quanto si può, al grande inconveniente di non pagarli li manifattori in contanti, secondo i reclami fatti dalla maggior parte degl' operarij in questa materia.

Che tutti quei Sig. Mercanti che fabbricano, e fanno fabbricar Drappi per mandarli fuori di Stato, siano tenuti et obligati mandare alla Corte de Mercanti, et alli Sig. Incassatori un campione del loro brevetto, acciò dalli detti Signori Incassatori sia riconosciuto e che da Sig. Mercanti non si mandino fuori Drappi che con il brevetto proprio di quello che li fa incassare, e trovandoli con diverso brevetto, devano trasmetterli alla Corte de Mercanti, nel modo che fanno i Sig. Marchiatori per i Drappi di non giusto peso, qualli Drappi restino ipso facto confiscati, et il prezzo de medesimi deva applicarsi per una quarta parte alla Camera publica, altro quarto alla Corte de Mercanti, altro quarto alla Scuola de Testori, e altro quarto all' accusatore se vi sarà.

Che

Che per porgere qualche sollievo alli Testori che tanto si dolgono della grave spesa dell' opere, in avvenire la detta spesa dell' opere deva pagarli come in appresso.

Per braccia 300. di tela continuata la spesa dell' opera sia del Testore. Per braccia 200. come sopra la spesa sia meta del Mercante e meta del Testore.

Per braccia 100. a basso tutta a spese del Mercante.

Che per sei Anni primi avvenire s' intenda renovata la proibitione fatta l' Anno 1684. sotto li 26. Settembre di non poterli tenere più di tre telari in una sola casa ove vi fosse Padre, Figli, Fratello Sorella, Moglie, e nuora; con dichiarazione che s' intenda essere una sola famiglia, quando detti Padre, Madre, Figlio, Fratello Sorella, e nuora habitassero sotto un' iltesso tetto; eccetto però, che se veramente constasse che detti Padre, Madre, Fratello, Sorelle, Moglie, e nuora fossero realmente divisi, e facessero diversa tavola.

Che in avvenire tutti li Sig. Mercanti, e Testori che impastano Drappi devano trasmettere alli Piegatori una polisa sottoscritta con il numero corrente della Tela, colore, Maestro, e Maestra della medesima, e del Testore, o Testora che doverà fabbricarla; con obligo alli Piegatori di registrare giorno per giorno tutte le dette polise ad un libro particolare bollato, da tenerli da detti Piegatori, Mercante, per Mercante, e Testore per Testore; quali libri di sei in sei Mesi con dette polise e filze devano consegnarsi alla Corte de Mercanti per farsene il riscontro da Sig. Consoli per mezzo di uno del loro numero, e da due degli Officiali del Consiglio della Corte, e non possano piegarsi le Tele in altro luogo, che nel Chiostro di S. Francesco, sotto pena nell' uno, e nell' altro caso a i Piegatori per la prima volta di un Mese di Carcere chiusa nel Sasso, la seconda di due Mesi, la terza di sei Mesi, come sopra, e Scudi 25. da applicarsi come sopra.

Che in avvenire resti abolita la pratica introdotta da alcuni Sig. Consoli di condannare per una terza parte il Mercante al pagamento de cali di Seta, e in oltre quando il calo passa una libbra si deva procedere da Sig. Consoli, (o da altri Magistrati a i quali si aspetta) criminalmente contro le persone alle quali cala la Seta, quali se reveleranno il còpratore della medesima acquistino per se stesse l' impunità, e sodisfatta prima la bottega guadagnino Sc. 10. de denari della Corte; Con dichiarazione però che non possa procedersi criminalmente quando il calo della Seta consiste in due persone, delle quali non si può chiarire chi sia quello, o quella a cui cala, come segue nelle Sete date ad incannare, e poi a filare, e torcere, nel qual caso si deva solamente procedere civilmente, ma non già ad alcuna criminalità.

Ha

Opere che si fanno da Testori, e me pagarli, e ad chi.

Tre Telari per cia'cheduna Casa di Testore, e non più con alcune condizioni.

Piegatori oblighi da osservarsi da medesimi, e pene.

Cali, e furti di Seta come procedersi, e tenerli a Sig. Mercanti dal p. a cento.

Vertical marginal notes on the right side of the page, including the word 'MORINCOBA' written diagonally across the bottom.

Visita da farsi da Sig. Consoli, e Deputati della Scuola alle Botteghe di Pannajoli, Nastri, Calsetari et altri, e case de Testori.

Ministri che vanno alle fiere non possono portare Drappi per conto proprio

Tempo a Lavoranti per pagare tolto, et anche l'esecuzione, è dichiarato debito di Grascia.

Maestri per Domaschi et Ermesini ogni uno eserciti il Mestiero per il quale è stato esaminato.

Mercante che presta il nome s'aggiunge altre pene.

Ha di più decretato l'ECC. CONSIGL. che i Sig. Consoli una volta ogni consolato siano tenuti a far visita à quelle Case de Testori, Botteghe di Pannajoli, et altri dove si vendono Drappi, Nastri, Calsete, et altre robbe di seta, che più le parrà, con l'intervento de deputati della Scuola, per riconoscerne con l'oculare inspezione quelli che contravenissero alle Leggi stabilite in questa materia, ò con vender Drappi non passati al Marchio, o con lasciar di notar al libro destinato gl'acquisti delle Sete, o in altra maniera, e però se ne dà questa notizia, acciò che ogni uno abbia stimolo di adempire alle sue parti, e non incorra nelle pene comminate dalle Leggi.

E perche si è stimato per grande inconveniente dall'ECC. CONSIGL. che i Ministri che vanno alle fiere portano Drappi per proprio conto, ha proibito espressamente che i Ministri che si mandano alle fiere, non possano fabricare Drappi, ne portarne alle fiere per conto proprio, sotto pena di non poter più esercitare l'arte del Testore, ne stare in botteghe di Mercante, ne tenere in tua casa alcun Telare.

Viene in oltre reprovato dall'ECC. CONSIGL. che da Sig. Consoli si faccia tempo a lavoranti, lacciaroli, et altri debitori, in vece di condannarli al pronto pagamento del loro debito; e di più ha decretato che i debiti che in avvenire si faranno da i lacciaroli, et altri lavoranti in materie di Sete devano considerarsi doppo la condanna de Sig. Consoli per debiti di Grascia con tutti quei privilegj che competono a i creditori in materia di Grascia.

Si deduce in oltre alla notizia di ciascheduno, che da qui avanti, i maestri e maestre esaminati per Ermesini, che lavorasse Domaschi, e quei che esaminati per Domasco lavorassero Ermesini, saranno soggetti alle pene che sono imposte dalle leggi contro quelli che lavorano senza Maestranza.

Si ricorda in ultimo la disposizione dello statuto lib. 4. cap. 11. la legge delli 19. Settemb. 1621. de 26. Settemb. 1684. de 13. Settemb. 1708. dalle quali si proibisce l'esercitarsi l'arte della Seta in casa di quelle persone, alle quali non è dalle Leggi, ò da qualche privilegio permesso, sotto pena a chi l'esercitasse come sopra, ò a chi prestasse loro il nome di Scudi cento, da applicarsi come in detti Decreti, alle quali leggi, e Decreti, ha voluto l'ECC. CONSIGL. aggiungere, che da qui avanti quelli che presteranno tal nome siano tenuti, et obligati in proprio, tanto in questo Stato che fuori d'esso, per ogni mancanza di quelli alli quali avessero prestato il loro nome, e in oltre ha accresciuto la pena pecuniaria di Scudi 300., oltre quelle disposte dalle sopradette leggi, et altre che ve ne fossero in detta materia. Si che &c.

Commissum die 25. Septembris 1712.

Paulino Sergiusti Not.

A di 25. Settembre 1712. Publicato da me Domenico Mariani Publico Banditore.

I N L U C C A, Per Domenico Ciuffetti. MDCCXII.

Handwritten notes in the right margin, including the word 'fond' and other illegible characters.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУИМОНТИ
НАУКОВА

Al. Cap. 158. lib. 1. suu. praba de. L. 1. 1. 1.

231



PER PARTE,
COMANDAMENTO

Degl' Illustrissimi Sig. Consoli della Corte de' Mercanti della SERENISSIMA REPUBBLICA di LUCCA in esecuzione di due Decreti dell' ECCELLENTISSIMO CONSIGLIO, emanati sotto li 19 Maggio, e 23. Giugno del presente anno 1724., si notifica, e si deduce a notizia di ciascheduno per pubblico Bando.



Come l' ECCELLENTISSIMO CONSIGLIO desiderando con somma premura mantenere l'Arte, e Lavoro della Seta, da cui è proceduto nelli tempi addietro la felicità, ed abbondanza di questa Città, e Stato, ha con particolar Provvidenza fatto di tempo in tempo diverse premurose Leggi adattate alle circostanze delli tempi, e qualità delli casi, che la sola osservanza delle medesime saria stata più che sufficiente a rendere adempita la sua santa Mente: Ma l'altrui malizia è stata la causa, che siano nati infiniti disordini, e contravenzioni, che hanno discreditato l'Arte, e ridotto ad un' estrema deca-

Handwritten notes in a column on the right edge of the page, including words like "profond", "di del", "sento", "anno", "informa", "federa", "Relat", "and. onoro", "rency", "edifca", "oro. prate", "Archivio", "che dell", "pare", "re le", "rare quab", "o li", "storù", "dall'".

ТНАУКОВА БІБЛІОТЕКА

decadenza un Lavoro sì fruttuoso , e necessario per la nostra Città ; ed essendone dalla fraude , e astuzia di quelli , che preferendo il loro privato vantaggio al comodo universale , con procurare con le miserie comuni augumentare i propri vantaggi , derivati sì gravi disordini si è veduto l' ECCELLENTISSIMO CONSIGLIO costretto a porgervi con il saggio suo discernimento il dovuto riparo ; avendo creduto con li predetti suoi riveriti Decreti commessi al Magistrato nostro per la di loro piena esecuzione , di togliere ogni abuso , sollevare i poveri Testori nella mancanza delli Lavori , che soffrono , e sostenere al possibile un' Arte , che ad onta d' ogni diligenza si ritrova grandemente abbattuta .

Noi per tanto , che non solo per l' obbligo , che ci corre per natura della nostra Carica , quanto per particolare impulso , e Comando dell' ECCELLENTISSIMO CONSIGLIO siamo impegnati nella protezione , e mantenimento di quest' Esercizio di Seta ; non mancheremo al debito nostro di vigilare assiduamente , acciò non siano trasgredite le Leggi dell' ECCELLENTISSIMO CONSIGLIO , e con le facoltà nuovamente compartiteci di procedere a Condanne ancora *ex informata conscientia* , e senza formalità di Processo daremo il meritato castigo a chi averà l'ardire di trasgredire , e con le visite frequenti , che si faranno , come verremo più facilmente in cognizione delle contravenzioni , che seguiranno , dichiareremo senz' altro li Contrafacenti incorsti nelle pene disposte dalle Leggi .

Siamo dunque in obbligo di far nota , come facciamo , la mente dell' ECCELLENTISSIMO CONSIGLIO espressa nelli due suoi precitati Decreti , commemorando tanto le pene antiche , che le moderne per li Contravenienti , e prescrivendo nuovi metodi , e regole per la Radunanza dell' Onoranda Scuola , e per conseguire la Maestranza nel modo , che diffusamente più a basso si dirà , e primieramente ,

Che fino per Legge dell' anno 1604. fatta perpetua il 1631. fu proibito a' Mercanti di dar più di tre Tele ad un solo Testore sotto la pena di Scudi 50. per ciascheduno , e ciascheduna volta , ed al Testore , che le riceverà di Sc. 25. , dichiarando , che essendo più Testori in una famiglia , cioè , Padri , Figli , Fratelli , Sorelle , Marito , Moglie , o Cognati &c. , che abitassero , e convivessero assieme in un' istessa Casa , non potessero fra tutti avere , o prendere , che tre Tele solamente . Questa pena per Decreto

Al Cap. 158. lib. 1. suu proba de legum.

creto delli 30. Marzo 1676. , venne accresciuta rispetto al Mercante fino in Scudi 100. , e rispetto al Testore fino in Scudi 50. L' istesso fu decretato alli 26. Settembre 1684. , ed alli 20. Settembre 1712. , di nuovo alli 19. Maggio del presente anno sopra Memoriale di questo Magistrato fu rinovata la Legge di non potersi tenere più di tre Telari in una Casa , con dichiarazione , che s' intenda esser tutta una Casa , e Famiglia , quando Padre , Madre , Figli , Fratelli , Sorelle , Moglie , Nuore , Cognati , &c. abitassero sotto un' istesso tetto , ed ancora se abitassero sotto diverso tetto , ma avessero tra di loro qualche comunicazione .

A queste pene di Scudi 100. , e Scudi 50. , rispettivamente , che restano nel loro pieno robore , e vigore , per l' ultimo Decreto sopra accennato delli 23. Giugno , vi è stato aggiunto , che per punire li Trasgressori con maggior facilità possa il nostro Magistrato condannarli *ex informata conscientia* , e senza alcuna formalità di Processo , e che in oltre li contravenienti siano dichiarati incorsti nella privazione del loro esercizio , e che non possino più godere d' alcuno privilegio concessoli dalla Corte , almeno per cinque , o sei anni .

Stanti dunque le suddette Leggi , e pene rispettivamente , come sopra disposte , si ordina , ed espressamente si comanda alli Sign. Mercanti , che non diano più di tre Tele a tessere ad alcuna Bottega , tanto a quelli , che prestano servizio nelle loro Botteghe , quanto a quelli , che non ve lo prestano , sotto qualsivoglia pretesto , o mendicato colore , come ancora a ciascheduno Testore , tanto delle Botteghe di Mercante , che fuori , si ordina , e si comanda di non poterne ricevere se non tre Tele , quanto alli Maestri , e due Tele alle Maestre , sotto quelle pene , che sono state di sopra indicate . Dichiarando espressamente per togliere ogni sotterfugio , e cavillazione , che s' intenderà per un' istessa Casa , e Famiglia , dove abitino Padre , Madre , Figli , Fratelli , Sorelle , Moglie , Soceri , Nuore , Cognati , Nepoti , o altri Congiunti , stando tutti sotto un' istesso tetto , e quando ancora stessero sotto diverso tetto , ma avessero fra di loro qualche minima comunicazione , si reputerà parimente per un' istessa Casa , e Famiglia .

Passando adesso alla forma , che deve tenersi per la radunanza , ed elezione dell' Onorando Consiglio della Scuola delli Testori , in esecuzione del Decreto dell' ECCELLENTISSIMO CONSIGLIO

ОПЫТЪ ИМПЕРАТОРСКОГО УЧЕБНИКОБА

Handwritten marginal notes on the right edge of the page, including the number 232 at the top and various illegible characters and words below.

НАУКОВА БИБЛІОТЕКА

GLIO delli 23. Giugno del presente Anno si ordina, e comanda all' Onoranda Scuola delli Testori, che per la prima radunanza del loro Consiglio, che sarà alli 21. Settembre del presente anno, o nel giorno festivo immediatamente a quello seguente, debbano riformare le loro Tasche, e fare in modo, che nell' avvenire debbano intervenire in detto Consiglio per due terzi Maestri Testori, che non stiano in Botteghe di Mercanti, e per un terzo di quelli, che vi stanno con estrarsi a sorte formati due Buffoli, in uno delli quali siano ambusolati tutti li Maestri Testori capaci, ed idonei, che non stiano in Botteghe di Mercanti, e nell' altro quelli, che vi stanno, osservata però sempre la legge della vacanza, dovendo il proposto esser per due bimestri del numero delli Maestri Testori, che non stiano nelle Botteghe di Mercanti, e per un bimestre di quelli, che vi stanno, e li due Capitani, e li due Conservatori metà degl' uni, e metà degl' altri, e ciò sotto pena del nostro arbitrio, e di nullità d' ogni radunanza, e di tutto ciò, che venisse in essa operato, quando altrimenti accadesse.

Si notifica in oltre, come l' ECCELLENTISSIMO CONSIGLIO ha appreso per grave disordine l' abuso introdotto dalla Scuola delli Testori di vendere il Provento del Marchio delli Telari, compiendo a chi lo prende marchiarse molti per ricavare maggior utile dal maggior numero de' medesimi, ancorche non tutti abbino li requisiti disposti dalle Leggi, che in altra forma si farebbero le dovute diligenze, prima di dichiararli per abili col Marchio, quando l' emolumento, che si retrae da ogni Telare fosse solo utile dell' Arte, e non interesse dell' Imprefario, e però ha voluto il medesimo ECCELLENTISSIMO CONSIGLIO, che esattamente si osservi in avvenire il cap. 56. della stessa Scuola, che ordina alli Maestri del Consiglio di andare in gite per la Città, e dare in nota alla loro prima seduta tutti quei Telari, che trovassero senza i dovuti requisiti, mandando in oltre insieme con li loro Capitani per condannati alla Corte li trasgressori nelle pene disposte dal predetto Capitolo. Perciò si ordina alla detta Onoranda Scuola delli Testori, che nel prossimo mese di Ottobre debba aver tolto il detto Provento del Marchio, e rimesso nella sua dovuta osservanza il medesimo cap. 56. a tenore del Decreto dell' ECCELLENTISSIMO CONSIGLIO de' 23. Giugno del presente anno.

Per

Al cap. 158. lib. 1. sue pratica de sequenti

Per togliere l' abuso di quelle persone, che prendendo in Casa li Figli minori delli Testori defonti, fanno andare Telari senz' altra Maestranza, e senza osservare quello, che viene disposto, ed ordinato dal Decreto delli 30. Marzo 1676., cioè di contribuire al Figlio minore in propria Casa conveniente vitto, e vestito, e che l' insegnino l' Arte, tenendoli appresso di loro, si comanda, ed ordina, che da tali persone si adempisca intieramente in tutte le sue parti il medesimo Decreto sotto le pene alli trasgressori in esso contenute; dichiarando però in esecuzione del Decreto dell' ECCELLENTISSIMO CONSIGLIO delli 23. Giugno passato, che li Figli minori debbano bensì godere delli privilegi concessigli di poter prestare il loro nome, ma solo per il tempo della loro minorità, e per tre anni dopoi fatti maggiori, purchè in detto tempo attendino all' esercizio di quest' Arte, e s' adoprino nella medesima, ma passati detti tre anni, e non avendola attualmente esercitata, non possino più godere delli privilegi concessigli, e reputarsi in alcun modo per Testori.

E perchè l' ECCELLENTISSIMO CONSIGLIO conosce, che non bastano le provisioni fatte per lo stabile mantenimento di quest' Arte, e per adempire quelli disordini, che giornalmente seguono in danno della medesima, e perchè ancora giudica necessario, che non manchino Persone, che esercitino la medesima con la dovuta perizia, e che si applichino a questa con tutto lo studio, ed attenzione, ordina, e vuole, che si riassumi la Legge del 1660., nella quale viene imposto a tutti li Testori, che vogliono mettersi all' esercizio di quest' Arte, non poter godere delle prerogative concesseli dal cap. 51. della loro Scuola, se prima non averanno esercitato per sei anni, e tirato manualmente la Scuola: Ed ordinando il medesimo ECCELLENTISS. CONSIGLIO con il suo Decreto delli 23. Giugno passato, che a noi spetti il prescrivere il modo, che deva tenersi per giustificare detti sei anni d' esercizio, perciò s' intende, si vuole, e si ordina.

Che nell' avvenire per assicurarsi, che non si venga all' elezione di Maestri, o Maestre senz' avere attualmente esercitato questo mestiero a tenore del cap. 52. dell' istessa Scuola per anni sei, si debbano dare in nota preventivamente avanti l' Egregio Notaro dell' istessa Scuola quelli, o quelle, che vogliono intraprendere quest' Esercizio in un libro, e brechetta da destinarsi a quest' effetto, e prima, che non reiti consumato il corso di detti

lo
no
profond
del suo
dell' anno
anno,
informa
federato
della Relazione
and. onore
prencipi
redigere
della Scuola
archivio
che dell
pare
viti le
vare qual
viti le
etero
o dall'

НАУКОВА БИБЛІОТЕКА

HALKOPOLITIKO
236
Sopra tal partito che refuſchiano a loro ob. dentro i giorni di trenta propoſo la loro
opinione, et accolta nel
di. do. no. Lib. 1727.

Il. Illmo, et Revere. S. P. S. di Longo di Difuglia della Serenissima Repub. di Venezia
Sopra Relaz. della Congregazione delle Leggi fatto il di 25. frame, dell'anno
1727.

Il. Illmo, et Revere. S. P. S. di Longo
In adempimento del comando Venetiano di 20. 1727. non abbiamo trascurato di esaminare
con lo dovuto attento, et qualitate trasmesso a Vostra Re. considerandoci, e vobis non
chero ancora seguito la riforma degli Offizii del Notaio d'una parte dell'istesso
Custodi di Archivio, che per l'averne spedita l'uff. di accanimento
Istante a Signorato per compimento dall'ist. medesimo, e per tre cittadini
approvata dallo stesso S. P. S. il giorno 27. maggio del caduto anno, e considerata
il bene di Vostra Re. et il debito sopra di spaventarato, per questo
venate nel medesimo che quando da Custodi fatti provvidati dall'ist. di
di altri alle prime Istante da principare il loro off. di Custode, ed in
Sopra in Calendario del proprio anno, e non avendo per bisogno di altra dichiara
re, e formalita, dove per di dovere refuſo adempito in tutto, e per
l'atto, et in tutto per principare il Calendario del proprio anno ad
Istante di Custode del pub. Archivio, e per di uno di loro quello di
alle prime Istante, e per di una parte della Corte, e per di tutto ciò
che si perno fare, e per di una parte del S. P. S. di Venezia, et per di
attenti a cura della chiara diffinita di Vostra Re. et Relaz. dall'ist. di
nu. La forza in contraria, che fino ad ora non sia seguita la Radunanza
dell'ist. Conf. de 26. et la riforma di tutti gli Offizii dell'ist. Notarij anco
non averi l'ist. C. et per di una parte, e per di una parte, et per di una parte, et per di una parte,
La destinaz. di uno de Custodi in accanimento alle prime Istante, fatto dal
Principe Supremo, e per di una parte, et per di una parte, et per di una parte, et per di una parte,
adunanza per gli Offizii dell'ist. Notarij, et non di uno, et per di una parte, et per di una parte,
quero è stato refuſo dall'ist. per l'accidente suddetto di non poterli venire

Al. 158. lib. 1. su. proba de sequen


236

alla riforma generale, et per di una parte,
relaz. approvato refuſo che la riforma di Custodi di anno in anno dev'esser
dall'ist. Conf. de 26. nella riforma de gli Offizii della del primo Custode, che
refuſa chiarame, che la destinaz. fatta di Custodi per accanimento, et per di una parte,
non è alcuna dipendenza, e correlaz. con la riforma generale degli Offizii dell'ist.
Notarij

Ma pure fatta molta forza ne gli Anni nostri la consideraz. che quella destinaz.
de gli Archivi in accanimento al S. P. S. non è stata fatta dall'ist. C. et per di una parte,
Istante, ma per compensare le fatiche che si soffrono da medesimo Custodi nel pub.
Archivio, et per supplire alla mancanza de gli altri, et per di una parte, et per di una parte,
per di una parte, et per di una parte, et per di una parte, et per di una parte,
dall'ist. C. et per di una parte,
per di una parte, et per di una parte, et per di una parte, et per di una parte,
da loro alle Cantore come sopra

Ma pure è fatto forza alcuna che principandosi da uno de Istanti, et per di una parte,
Cantore, possono per gli altri suoi compagni, che faranno della istessa minor
utile per avere già quello intradotto per cause al suo Banco, mentre si è
considerato, che ciò può accadere per pochi giorni, dovendo poi doppo l'elez.
de gli altri compagni farsi a mezzo frade loro de gli altri secondo la legge
et in qualunque caso essendo questo un riguardo privato non può aver forza di
interdare que è stato refuſo dall'ist. C.

Si conferma poi maggiormente per di una parte, et per di una parte, et per di una parte, et per di una parte,
sono stati provvidati dall'ist. C. et per di una parte,
apparire dal pub. Lib. per li Archivi nel 1731. et 1734. et per di una parte, et per di una parte,
Cora da marcia, et per di una parte,
all'ist. C. et per di una parte,
La riforma fatta de gli Offizii dell'ist. Notarij, avendo ancora fatto che nel 1733
avendo nel 2do sempre una de per di una parte, et per di una parte, et per di una parte, et per di una parte,
Banco Remigiano, et per di una parte,
da che si comprende non esserli per di una parte, et per di una parte, et per di una parte, et per di una parte,



PER. PARTE, E COMANDAMENTO Degli' Illustris., ed Eccellentis. Signori ANZIANI, e GONFALONIERO di Giustizia della Sereniss. Republica di LUCCA, e per ordine espresso dell' Eccel- lentiss. CONSIGLIO, per suo Decreto de' 29 Novembre proff. passato del presente Anno 1725. Si fa bandire, e pubblicamente notificare,



Ualmente il medesimo ECCELLENTISS. CONSIGLIO, volendo ovviare a quei disordini, che ben spesso seggono nella materia de' Segueutri con tanto pregiudizio, non meno della Giustizia, che de' Particolari, e per dare ancora maggiore stimolo alle Comunità di osservare il suddetto Decreto, con eleggere in Officiali Persone solventi, e bene franti, come pure acciò gli Officiali, e Guardiani delle Comunità adempiscano alle parti loro (restano in primo luogo però sempre ferme tutte le Leggi, che trattano dell' istessa materia, e specialmente quella de' 19. Febbraro 1698. e di tempo in tempo prorogata) ha Decretato in avvenire.

Primo. Che quando gli Officiali mancheranno di presentare al tempo debito li Segueutri, si possa agere contro i medesimi, tanto civilmente con multa, e con esecuzione reale, e personale, quanto ancora criminalmente per truffa, nell' istesso modo, che si pratica contro il principal Debitore, quando rompe il Segueutro; quali cause doveranno dal Sig. Portefà spedirsi dentro il breve termine di giorni venti, con dichiarazioni, che s' intenda aver commesso gli Officiali tal delitto di truffa, ipso facto, che dentro il tempo prescritto nel presente di presentare, non averanno effettivamente presentato il detto Segueutro, eccettuazione però il caso quando gli Officiali suddetti porressero querela di Segueutro violento contro il Signore principale, secondo la disposizione delle Leggi, e dentro il termine prescritto nel Decreto so-

Secondo. Che se dentro il termine di giorni quindici, dati che l' Officiale farà stato multato, o rilascia contro di esso l' esecuzione reale, o personale, o pure farà stato condannato criminalmente in suo caso, il medesimo Officiale non avrà realmente presentato il Segueutro, resti, e si opererà per detto Officiale la Comunità, che l' averà eletto, e con quella quantità della roba segueutrita: qual causa dovrà spedirsi dentro venti giorni correnti, da quello del primo compartimento, e dentro detto tempo rilasciarsi qualunque esecuzione contro la medesima: Non intendendosi però con questa disposizione di togliere a gli Estatori, o altre Persone privilegiate lo jus, che li compete, per le Leggi, e Decreti dell' Eccellentiss. Consiglio, di poter agere per altra strada a loro più comoda, ed avanti quei Giudici, che loro sono assegnati.

Ed in caso, che la Comunità restasse condannata alla medesima, tanto per la somma, che li convenisse sborsare, quanto per ogni suo danno, spesa, ed interesse, deva relatarsi, senz' altra citazione, ogni esecuzione reale, e personale contro l' Officiale, e Pagatori in suo caso, e perfino le Comunità gravate valersi contro detto Officiale di tutti li remedi competenti al Creditore segueutrito.

E perchè lo Saunto universal nel Cap. 158. del lib. pr. concede al Creditore due anni di tempo a domandare all' Officiale la presentazione de' frutti segueutrati; e parendo che le Comunità restino gravate, e soggette per troppo lungo tempo al pregiudizio di pagare per gli Officiali [che in questo mentre o potrebbero morire, o rendersi insolventi] si dichiara, che il Creditore non possa valersi del rimedio suddetto contro le Comunità, se non dentro il termine di quattro mesi, da cominciare dal giorno, che il Debitore sarà restato contumace, o pure dal giorno, che restasse spedita la Causa di segueutro in caso di non contumacia, o di compartimenti di terze Persone, o pure dal giorno, che il medesimo Creditore avesse fatto multare l' Officiale, o contro di esso fosse sfrattata l' esecuzione reale, o personale, o avesse dato querela criminale contro il medesimo; e passato il detto termine di mesi quattro, non compete al detto Creditore, se non l' azione contro l' Officiale, o pure contro il Debitore principale in suo caso.

Terzo. Resta ancora decretato, che tutti li remedi stabiliti come sopra per li segueutri, devino anche aver luogo per quella parte, che si raccomandassero da gli Esecutori a gli Officiali delle Comunità.

Quarto. In oltre li Messi, o Esecutori non possono raccomandare li Segueutri, o Prede, senza l' espresso consenso del Creditore, se non a gli Officiali eletti dalle Comunità; e raccomandandole ad altri senza detto consenso, siano tenuti al refacimento del danno al Creditore, nell' istessa maniera, che sono tenute le Comunità per gli Officiali da loro eletti, nel modo detto di sopra.

Quinto, ed ultimo. Tutte le suddette disposizioni hanno luogo ancora nel caso, che si facesseiro segueutri contro la Persona eletta per Officiale della Comunità, e perciò il Segueutro, in mancanza d' altro Officiale, dovrà raccomandarsi al Guardiano, o ad uno de' Governatori della Comunità; contro il qual Guardiano, o Governatore, in suo caso, e contro la Comunità, che gli avrà eletti, competano tutti li remedi sopra enunciati.

E successivamente Loro Eccellenze, affinché resti noto a tutte le Comunità dello Sato il presente Bando, hanno ordinato, che il medesimo deva leggerli nelle radunanze di ciascheduna Comunità, e ancora nel giorno stesso, che si doverà nell' avvenire procedere all' elezione de' suddetti Officiali. Sicchè, &c.

Datum ex Palatio die 3. Decembris 1725.
Publicato da me Sebastiano Puccinelli Soffr. Publico Banditore, questo di 3. Dicembre 1725.

IN LUCCA Per Domenico Ciuffetti. Il MDCCXXV.

Handwritten watermark: "HAYKOB" in a large, stylized font, oriented vertically across the top of the page.

Handwritten number: "238" at the bottom left corner of the page.


BAVLE COMANDAMENTO



del ... Anno 1727. si fa pungere, e buphemente notificare;
 CONSIGLIO, per suo Decreto de' 10 Novembre proli. bastato
 ed Eccellenza Signori ANZANI, e CONSALONIERO di CIVITA



23. gho 1626.
Anno Dom 1630.



OTIAMA DИA M O C T P E T P A P A
 ...
 ...
 ...

...
 ...
 ...





P E R P A R T E, E T C O M A N D A M E N T O
 Dell' Illustrissimi, & Eccellentiss. Signori, Li Signori Antiani & Corsari
 dell' Eccellentissima Republica di Lucca, D'ordine espresso dell'
 Eccellentiss. Consiglio, si fa bandire, & publicamente notificare.
Qualmente nell' Eccellentissimo Consiglio Generale
 celebrato li 14. del Mese passato fù deliberato
 come appresso.



CHE per l' auuenire, per tutto l'anno. 1630. s'intenda ridotto alla debita osservanza lo statuto della Corte de Mercanti foglio. 298. qual comanda, che tutti li drappi di seta di qualsiuoglia sorte che siano fabricati per venderli in Lucca, si deuino portare al Marchio, e li Marchiatori siano obligati à Marchiarli da tutte le teste, con bollo differente da quello, che Marchiano quelli, che si mandano fuori, qual bollo sia di cera di Spagna, tenendone nota in vn libro à ciò deputato, e per loro mercede deuino hauere soldi tre in tutto per ciascuna pezza, sotto pena tanto alli compratori, quanto alli venditori, di feudi. 10. per ciascuno, & ciascuna volta, che vendessero ò comprassero rispettuamente simili drappi, senza essere stati al Marchio, che vendessero ò comprassero di tener sempre vna delle teste con il Marchio, & la medesima pena auuolando che li drappi che saranno portati ò me sopra per venderli nella Città non s'opposti alla legge che tratta dell'andate dell'erme, e domaschi, quali erme, e domaschi, che s'opposti archiati come sopra, per venderli nella Città, non si puoino mandare fuori senza incorrere nella pena delle dette andate.

Et per il medesimo tempo di tutto l'anno 1630. si comanda deliberato, che li Consoli de Mercanti deuino rimettere in viridi osservanza la legge, che tratta di mettere il pregio de drappi, in quella forma, che è disposto dalli medesimi statuti, acciò che tutti quelli, che vorranno esercitar questa professione, habbiano commo-dità d'auanlarli col mezzo di far buona, e real mercantia, la qual porta sempre vile, & honore alla Città, & à tutti, & non con il mezzo di poter darla à meglio mercato dell' altri, con pregiudicio della riputatione di questa drapparia, & con danno de poveri, & di quelli, che esercitano bene, & realmente questo esercizio, & per ritenere à freno i transgressori delle leggi, & quelli che hanno poca voglia di far bene, oltre alle pene disposte in quelle, s'intenda ordinato, che ogni sei mesi nelli Colloquij, che sono soliti i Mercanti di fare, dato prima il giuramento à tutti, grauando le conscienze di ciascuno di loro, deuino nominare quello, ò quelli, che à notitia loro, transgredissero le leggi, tanto nel capo della pregi degli drappi, quanto nel pagar bene le manifatture, ò dar ò far dar robbe in pagamento, ò quelli, che prestauo il nome ad altri, nel modo, che fa L' Eccellentissimo Consiglio, con le polise, & siano sottoposti al medesimo disciolato ancora li compratori, & li Sensali, che transgredissero alle medesime leggi in qual suoglia modo, & che tali nominati mentre arriuno al numero del terzo della radunati, siano in obbligo li Signori Consoli farne subito monitione all' Eccellentissimo Consiglio, con tenerne i nomi segreti. Et gli Eccellentissimi Signori deuino proporreli nel primo Eccellentissimo Consiglio da congregarsi dopoi, sotto pena di pergiuuro, con metterli à partito come si fa nel disciolato solito, & essendo vinti s'intendino priui dell' esercizio in perpetuo, da non poterli esercitare sotto nome loro, nè sotto nome di altri, & si deua osservare la pena di vn fiorino contro quelli, che chiamati alli Colloquij della Corte de Mercanti non si raunano.

Et per tutto il detto tempo dell'anno 1630. s'intenda data autorità alli sei Cittadini deputati sopra i disordini dell' arte della seta, di poter procedere contro quelli, che non osservassero di far pesare al marchio le sete lauorate, che vendono, ò comprano rispettuamente, e la pena à quelli, che transgredissero il pesare le sete al Marchio, quale è di vno scudo per ciascuna volta, sia di vno scudo per ciascuna libra, tanto al compratore, quanto al venditore, qual pena sia apposta parimente contro quelli, che comprassero, ò vendessero sotto nome finto, & non vero, & al Sensale, che vi s'intramettesse, come prohibisce lo statuto, si che, &c.

Commiff. die 25. Nouemb. 1626.

Pellegrinò Ciampaoli.

I N L V C C A. M D C X X V I.

HAYKOBA BIL

240
240

1626.

240

HAYKOBA BIL

НАУКОВА

И И Г А С С У . W D C X X I .

Letztlich Cissarion.

Commiss. que ad Montem. 1828.

Et ber tanto il detto sembo dell'anno 1828... come biondite lo scritto, il che, &c.

Et ber tanto il detto sembo dell'anno 1828... come biondite lo scritto, il che, &c. ...

1828

219

имені і і мечникова

PER PARTE, E COMANDAMENTO

Degl' Illustrissimi Signori Deputati sopra la Balla delle Gabelle Generali della SERENISSIMA REPUBBLICA di LUCCA, valendosi dell' autorità concedutali dall' ECCELLENTISSIMO CONSIGLIO; Si fa bandire, e pubblicamente notificare.

1725



Ciascheduna Persona di che stato, grado, sesso, o condizione si sia, la quale in avvenire condurrà nello Stato della REPUBBLICA SERENISSIMA DI LUCCA, Mercanzie, o Robbe di qualsivoglia sorte, compresi li Grani, e Vettovaglie, secondo il Decreto dell' ECCELLENTISSIMO CONSIGLIO del li 11. Giugno 1727, a tenore del Bando pubblicato dall' Illustris. Magistrato d' Abbondanza, eccettuati i Bestiami, secondo il Decreto del medesimo ECCELLENTISSIMO Consiglio del li 24. Marzo, e 10. Maggio 1684., per li quali deve pagarne la Gabella, e darne nota ne' luoghi soliti, e consueti, sia tenuta, ed obbligata la medesima presentarsi avanti al primo Deputato, o Ministro delle venute, che per tal' effetto vi sarà destinato dal Proventual Maggiore delle Gabelle; ed ivi manifestare tutte quelle Mercanzie, o Robbe, loro qualità, e quantità, che averà seco, per dove vorrà condurle, e a chi deve consegnarle, dal qual Deputato ne li sarà dato il Manifesto, con il numero corrente, per quella parte, che verrà destinare, nel quale sarà anche descritto la quantità de' Colli, e la qualità di esse, insieme con il Nome, e Cognome del Conduttore, Vetturale, o Navicellaro, e a chi doveranno consegnarsi, qual Manifesto devino li Conduttori, Vetturali, Navicellari, o altri, che portassero Robbe gabellabili, presentarlo nel luogo dove averanno destinato portare, e condurre dette Mercanzie, o Robbe, come sarà espresso in detto Manifesto, cioè per quelle Mercanzie, e quanto sopra, che vorranno condurre, e portare alla Città, devino presentare detto Manifesto al Magazzeniero di Gabella Maggiore, ed ivi scaricare le medesime. Per quelle che vorranno portarsi, e condursi in alcuna Vicaria dello Stato, deve presentarsi al Gabelliero della medesima. E per quelle, che saranno destinate per fuori di Stato, che si averanno da transitare per il Territorio della Sereniss. Repubblica di Lucca, deve presentarsi parimente in Lucca al Magazzeniero di Dogana Maggiore, ed ivi pagare la debita Gabella per passo, con farne fare la ricevuta sotto il medesimo Manifesto, per doverlo poi lasciare al Deputato dell' ultima venuta, per dove vorrà uscire dallo Stato, conforme in detto Manifesto, ed in ciascheduno de' sopraddetti casi, sono tenuti, ed obbligati li Conduttori, Vetturali, o Navicellari di dette Mercanzie, o Robbe, andar sempre retta via per la strada maestra più dritta, verso quel luogo dove saranno destinate le Mercanzie, e quanto sopra, conforme i Manifesti, e debbino aver li Manifesti appresso di loro, per mostrarlo a chi occorrerà, e sempre che farà di bisogno.

- II. E perchè sia noto a qualsivoglia Persona di che stato, grado, sesso, e condizione si sia, dove devino farsi detti Manifesti, e perchè non ne possino in l' avvenire allegare, e dedurre ignoranza alcuna, si descriveranno qui appresso le venute.
- Per quelle Mercanzie, o Robbe, che verranno dalla parte della Lombardia, o Garfagnana, passando da Galliciano, siano obbligati manifestarli al Deputato di quel Luogo, e passando più a basso, devino manifestarle al Deputato del Ponte alla Maddalena.
- Per quelle, che verranno dalla parte di Siena, e di altri Luoghi verso Levante, alla Badia di Pozze.
- Per quelle, che verranno di Pietra-Santa, e Lunigiana, a Capezzano.
- Per quelle, che verranno da Pisa dal Monte S. Giuliano, a S. Maria del Giudice.
- Per quelle, che verranno da Pisa dalla parte di Ripafratta, a Cerafomina.
- Per quelle, che verranno dalla parte del Lago di Bientina, a Ponte Maggiore.
- Per quelle, che verranno di Pescia, e di altri Luoghi circonvicini, a Ponte Squarcibocconi.
- Per quelle, che verranno dalla parte del Mare, dalla Macchia, o Bosco di Viareggio, a Viareggio.
- III. Rispetto alla Terra di Viareggio, quando suona la Campanella, per il segno della venuta di qualche Barca, o altro Legno, o che saranno Mercanzie, o Robbe in detto luogo, ancorchè non suonasse la medesima, sia tenuto, ed obbligato il Deputato, o suo Sostituto, andar subito alla Bocca, o Fossa, ed ivi farsi dare dal Padrone del detto Bastimento il Manifesto delle Mercanzie, o Robbe da scaricarsi in detto luogo, con farle pesare, e l' istesse le descriveri con numero corrente nella Bacchetta a ciò destinata, con il peso, quantità de' Colli, e qualità di esse, e chi l' averà condotto, con notarvi il Magazzeno, o Casa, dove vorrà scaricare le medesime, con il Nome, e Cognome de' Padroni di detto Magazzeno, e Casa, che dovrà riceverle, con lasciare la casella aperta per contro le Mercanzie notate, per riempirla quando la medesima Mercanzia, o Robba in una, o più volte sarà stata spedita per Lucca, o sgabellata per lo Stato, o per passo per fuori di Stato. E l' istesso devino osservare dal detto Deputato in Viareggio per quelle Mercanzie, e Robbe, che vi saranno condotte per la strada di Terra, come anche da ogni altro Gabelliero, o Deputato nell' altre Vicarie dello Stato. Nè possa alcun Navicellaro, Padrone di Barca, o d' altro Bastimento, Vetturale, Conduttore, o qualsivoglia altra persona, sbarcare, ricevere, scaricare, o riponere le medesime Mercanzie, e Robbe negli Magazzeni, e Case, tanto di Viareggio, che dell' altre Vicarie, se prima non saranno state riconosciute, e notate dal Deputato in detta Bacchetta, e fatte pesare, come sopra rispettivamente; Dichiarando, che rispetto alle dette Mercanzie, che introdurranno in Viareggio per la loro qualità, e quantità, rispetto a' Magazzeni dove saranno state riposte. Si deva prestar piena, ed indubitata fede alle Bacchette, o Libri de' Gabellieri eletti dall' Illustris. Offizio, qual Gabelliero sia obbligato di mostrare dette Bacchette, e note a chiunque le domanderà. E per quelle, che non doveranno scaricarsi in detti Magazzeni, o Case, che vorranno passare per Lucca, o altri luoghi dello Stato, il Deputato deve parimente farle passare, e notare in detta Bacchetta, seguitando il numero corrente, e scrivere dopo per contro dove saranno dette Mercanzie, e Robbe, il Nome, e Cognome del Conduttore di esse, ed a chi si averanno da consegnare, e al Vetturale, o Conduttore, o Navicellaro, li darà il Manifesto opportuno in detta forma, quale devino presentarlo li medesimi alli Deputati delle venute di dove sopra si sono ordinate. E per quelle Mercanzie, e Robbe, che fossero per passo, da mandarsi fuori del Territorio della Sereniss. Repubblica, deve pagare la Gabella secondo la forma della Statuti, in mano del Gabelliero a ciò destinato, o suo Sostituto, e non mostreranno li Manifesti di averla pagata nella Città, o in alcuna Vicaria dello Stato, e alle persone a ciò destinate.
- IV. Che dalli Magazzeni, e Case di Viareggio, o di altre Vicarie, non possino cavarsi alcune Mercanzie, o Robbe destinate per Lucca, o per altri Luoghi, se prima non saranno stati fatti li opportuni Manifesti, come sopra si è ordinato, ed il Deputato deva prenderne nota puntuale in quel medesimo giorno alla Bacchetta, dove prima era notata, per contro descrivendovi la quantità de' Colli, e qualità delle Mercanzie, e Robbe, il Nome, cognome del Conduttore, o Vetturale, o Navicellaro, che dovrà condurle, per chi saranno indirizzate, e per dove saranno destinate, alli quali detto Deputato ne darà opportuno Manifesto in detta forma, per doverle essi consegnare, come sopra si è detto. E per quelle Mercanzie, e Robbe, che sopra uno Manifesto, siano tenuti, ed obbligati li Curati, Ministri, e Padroni de' detti Magazzeni, e Case, rispettivamente darne conto, con mostrarne di averne pagato le debite Gabelle, e mosse in detti casi, cadino nella pena di sposta dallo Statuto di Gabella Maggiore, altri li che fraudano le Gabelle, e siano obbligati i Gabellieri, o Deputati, come sopra, dopo pagata la Gabella, farne la ricevuta a come sarà richiesta, e tenere la casella di detta Bacchetta.

- V. Per le Mercanzie, e Robbe di qualsivoglia sorte, che verranno dalla Città, o d' altri Luoghi dello Stato per imbarcarsi, o passare avanti per Terra da detta parte di Viareggio, li Vetturali, Conduttori, Navicellari, che le condurranno, averanno il lor Manifesto fatto, dove occorre, di dove saranno partiti, e detto Manifesto lo devino lasciare al Deputato, quale si assicurerà dell' imbarco di dette Mercanzie, e Robbe, che le medesime siano della quantità, e qualità descritte in detto Manifesto; E quanto le Mercanzie, e Robbe, devino passare avanti per Terra con li medesimi Conduttori, Vetturali, o Navicellari, che le averanno condotte, il Deputato ne riconoscerà parimente il loro Manifesto, la quantità de' Colli, e qualità di esse Mercanzie, e Robbe, e trovandole al giusto, conforme sarà espresso in detto Manifesto, deva il Deputato restituirl' il medesimo, sottoscritto da esso, affinché dagli istessi sia lasciato al Deputato dell' ultima venuta per dove uscirà dallo Stato, conforme in detto Manifesto.
- VI. Come anche ciascheduna persona, come sopra, che vorrà sgabellare per passo Mercanzie, Robbe, e Bestiami già introdotti dagli Stati alieni nella Città, o Territorio di Lucca, oltre a gli obblighi che ha, tanto in vigore dello Statuto, quanto del Decreto dell' ECCELLENTISSIMO CONSIGLIO de' 18. Dicembre 1681, sotto pena del frando di giurare in mano de' Sig. Custodi di Gabella Maggiore, che tali Mercanzie, e quanto sopra, vogliano sgabellarsi per passo da i medesimi fuori di Stato, e di farle conforme il solito notare alla Porta della Città dall' Offiziale di Gabella di detta Porta, e di presentare fede autentica del Luogo per fuori di Stato, dove saranno pervenute dette Mercanzie dentro 15. giorni prossimi, sia tenuto ancora, ed obbligato prenderne in Dogana Maggiore il Manifesto di esse, con farvi dichiarare il luogo, dove saranno destinate di condursi, il nome del Conduttore, o Vetturale, e nell' uscir dallo Stato, conforme in detto Manifesto, sia tenuto, ed obbligato presentare, e lasciare il medesimo Manifesto a quel Deputato, a ciò destinato per consegnarsi in filza, a richiesta del Proventual Maggiore.
- VII. E quelli, che entreranno nello Stato di Lucca d' altra parte, che dalle venute sopra stabilite, e destinate, o che mancheranno di manifestare le Mercanzie, o Robbe di qualsivoglia sorte, e nell' ingresso, e nell' uscita dello Stato, e di lasciare il Manifesto, come sopra si è detto, in suo caso alli Deputati suddetti, e in loro assenza alli loro Sostituti, o che scaricheranno le dette Mercanzie, e quanto sopra le riporranno in Casa, e Magazzeno, prima, che saranno notate, e riconosciute dal detto Deputato, o dovendo pagare la Gabella non l' averanno pagata, o pure anderanno, o saranno trovati per lo Stato senza il Manifesto, o che il medesimo non sarà giusto della Mercanzia, e Robba, che averanno in condotta, o per strade non dirette, o indirette, come sopra, o che si verrà in cognizione, che abbiano dato Nome, e Cognome falso alli Deputati, che averanno fatto detto Manifesto, o che alcun Padrone di Barca, o di qualsivoglia altro Legno, averà caricato, o scaricato alla Bocca, o Fossa di Viareggio, o in altro luogo, qualche Mercanzia, Robba, o altro Gabellabile, senza essere stata manifestata giusta al detto Deputato in detti casi, e in ciascheduno di essi, e per ciascheduna di dette contravenzioni, se li trasgressori saranno trovati in flagranti, s' intendino, siano incorsi nelle pene della fraude, ch' è la perdita delle Mercanzie, o Robbe, Carri, Carrosse, Carretti, Caleffi, Bestie, Barche, o qualsivoglia altro Legno, sopra le quali fossero caricate. E se saranno scoperti per mezzo di denunzia, cositto della verità, s' intendino tali trasgressori incorsi nella pena di Sc. 25. sino in 100. ad arbitrio del Giudice procedente, e di due tratti di Corda, da distribuirsi la detta pena pecuniaria, Mercanzie, o quanto sopra, o loro valore rispettivamente per una terza parte all' Accusatore, che ne desse la denunzia, o Esecutore, che ne facesse la cattura, per un' altra al Giudice procedente, e per altra terza parte al Proventual Maggiore delle Gabelle Generali.
- VIII. E li Deputati, che saranno eletti dal detto Proventual Maggiore, o altri Sig. Deputati, siano tenuti, ed obbligati riconoscere, describere, e notare tutte quelle Mercanzie, o Robbe, che entreranno, ed usciranno dallo Stato, come sopra, rispettivamente in una Bacchetta bollata con il Sigillo Pubblico, e del medesimo Proventual Maggiore, quale li sarà consegnata dal medesimo, e nota puntuale con il numero corrente, la quantità de' Colli, la qualità di esse Mercanzie, e quanto sopra, con il nome, e cognome del Conduttore, Vetturale, Navicellaro, che l' averà condotte, il qual Magazzeno, o Casa faranno riposte, nel dar l' esito delle medesime in detta Bacchetta, nel dicontra la sua casella, noteranno parimente li Conduttori, Vetturali, Navicellari, o altri, che la portassero per dove saranno destinate, ed a chi si averanno da consegnare, e come anche doveranno rincontrare li Manifesti delle Mercanzie, e Robbe, con il loro Bolli, che usciranno dallo Stato, con notare tutto alla Bacchetta suddetta, e trovandovi fraude, e mancamento, devino prenderne Testimonj, e darne parte subito, dove occorre, nè possino partirsi dal luogo destinato per l' esercizio della loro carica, senza lasciare qualcheduno nel lor luogo, che sia di soddisfazione di detto Proventual Maggiore: In oltre devino detti Deputati ad ogni richiesta del medesimo trasmettere nelle sue mani le Bacchette suddette, e li Manifesti, chi li saranno dati lasciati delle Mercanzie, e Robbe uscite dallo Stato, con obbligo di tener fuori una Tabella, dove si dica: [Qui si manifestano le Mercanzie, che entrano, ed escono dallo Stato,] come ancora devano avervi, e tenervi fino al presente Bando per poterli vedere da ognuno, Altrimenti non stando in detti luoghi, e non osservando puntuale quanto sopra si è ordinato, per ciascheduna di dette contravenzioni, e per ciascheduna volta cadino in pena di Sc. 25. sino in Sc. 100. ad arbitrio del medesimo Sig. Deputato, o applicarsi come sopra.
- IX. E rispetto alli Gabellieri delle Vicarie se non avverrà la puntuale osservanza della Statuti della Gabella Maggiore, sotto le pene disposte da detti Statuti, ed Ordini dell' Illustrissimo Offizio sopra l' Entrate, e Balla suddetta.
- X. Come anche si avverte a ciascheduna persona di che grado, stato, sesso, o condizione si sia, che condurrà fuori della Città di Lucca, o suo Territorio, Mercanzie, Robbe, Bestiami, o Grascia di qualsivoglia sorte, è tenuto, ed obbligato, secondo la disposizione dello Statuto di Gabella, aver Fede, o sia Manifesto fatto nel luogo, dove saranno state sgabellate le medesime, che averà in condotta, qual Fede, o Manifesto devino lasciarlo ad uno de' Deputati delle venute, come sopra stabilite, per dove sarà per uscire, conforme in detto Manifesto, sotto la pena disposta nel medesimo Statuto, ch' è della Fraudatori di Gabella.
- XI. Si deduce ancora a notizia di ciascheduno, che il Sig. Offiziale Maggiore di Gabella ha autorità sempre, che sarà ricercato dal Proventual Maggiore, di ordinare, e far fare perquisizioni nelle Botteghe, Magazzeni, e Case delli Bottegari, ed altri in Lucca, e nello Stato, per assicurarsi, se le Mercanzie, e Robbe esistenti in detti luoghi abbiano pagato la debita Gabella.
- XII. Riservandosi detto Illustrissimo Offizio sopra l' Entrate, o altri Sig. Deputati, in suo caso, la facoltà, ed arbitrio di alterare, moderare le dette pene, e fare ogni altro ordine, e provisione sopra detta materia, che dall' Illustrissimo Offizio sarà stimata opportuna, e tutto in conformità dell' autorità conferitali dall' ECCELLENTISSIMO CONSIGLIO per suoi Decreti.
- Sicché, &c.
- Dato nella Cancelleria del Palazzo,

Gio: Vincenzo Castiglioni Cane.

1772
GENERALISSIMO CONSIGLIO
ANDAMEN
GENERALI DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA
DELLA SPAGNA

Idem bannum non comprehendit Clericos
vinu introductores 8500. lib. 2. conq.
198. et Mauson. de contrabandi
puz. 8. n. 8. Mascard. de juri stat.
Antwerp. concl. 1. n. 11.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОУН ІМЕНІ І. МЕНЧИКОВА



PER PARTE, E

Degli Illustrissimi Signori Deputati dall' Eccellentissimo Consiglio sopra la Balìa de' Vini Forestieri; si fa bandire,

COMANDAMENTO

pubblicamente notificare.



Conforme per le Leggi, e Decreti dell' ECCELLENTISSIMO CONSIGLIO costituiti sotto li 14. Dicembre 1699., e 16. Ottobre 1708., e prorogati sotto li loro rispettivi tempi, vien proibito a qualsivoglia Persona introdurre, o fare introdurre nella Città, e Stato della SERENISS. REPUBBLICA Vini Forestieri di qualsivoglia sorte, sotto pena per la prima volta di Sc. 25. per Soma, e perdita del Vino, Bestie, Carra, Carrette, Barche, e qualsivoglia altra cosa, ove fossero caricati, e di più alli Conduuttori, o Vetturali di due

Tratti di Corda da darli nella Pubblica Piazza della Città, dall'ora di Terza, a quella di Nona. La seconda volta di Sc. 50., e di 6. Mesi di Carcere chiusa nel Sasso. La terza di tre Anni di Bando dalla Città, e Stato, e di Sc. 50. da distribuirsi tanto le sopradette pene pecuniarie, quanto il retratto dalla vendita de' Vini, Bestie, Carra, Carrette, Barche, ed altro, come sopra per un terzo alla Camera Pubblica, un terzo all' Accusatore, o Denunziatore, il nome del quale sarà tenuto segreto, ed un terzo agli Esecutori, che averanno fatto la Cattura de' Delinquenti, o Vini introdotti, e con la facoltà d'accreterli tra di loro l' Accusatore, ed Esecutori le loro sopradette rispettive porzioni, in modo, che intervenendo solamente l' Accusatore, o solamente gli Esecutori, deve ciascheduno di essi rispettivamente in suo caso conseguire tutte due le sopradette porzioni, da doverseglie sempre pagare in caso di tutte, e singole Contravvenzioni, Trasgressioni dall' Illustrissimo Offizio sopra l' Entrate, a dichiarazione della Balìa, che farà per i tempi, sopra le Trasgressioni, e introduzione di Vini Forestieri. E si dichiara, che per Decreto dell' Eccellentiss. Consiglio delli 5. Settembre 1727. resta in avvenire compresa nella suddetta proibizione del Vino Forestiero anche l' introduzione dell' Uva, e Mosto forestiero sotto le pene sopra enunciate.

Dichiarasi in oltre, che avendo l' Eccellentiss. Consiglio con suo Decreto de' 30. Settemb. 1718. accordato alla Balìa predetta la facoltà di concedere l'impunità a quei Vetturali, i quali non per conto proprio, ma come semplici Conduuttori, e Vetturali avessero dato la loro opera, e quella delle loro Bestie per altri al trasporto, e introduzione di Vini Forestieri, la medesima Balìa in vigore di tal Decreto, offerisce, e promette la detta impunità a' suddetti Vetturali, ne' casi di sopra, purchè non siano principali Delinquenti, e denunziando essi medesimi gli Autori, e Complici delle Trasgressioni, nelle quali essi, come Vetturali fossero intervenuti, oltre l' impunità saranno ammessi alla partecipazione delle pene, come sopra si è detto, ed il loro nome sarà tenuto segreto.

Con facoltà però agli Eccellentiss. Signori di conceder licenza d'introdurre qualche poca quantità di Vini Forestieri in Casse di Fiaschi, e Caratelli per servizio, e comodo de' Cittadini, come ancora di quelle quantità di Vini navigati, per i quali è solito venderli il Provento a parte. Quali Licenze però in vigore del suddetto Decreto de' 5. Settemb. 1727. non vaglino che per soli tre giorni da quello della estratta Licenza, e con l'obbligo di dover dopo restituirli in mano del Cancelliere della Balìa.

Escludendo da questa proibizione le Persone, ed Abitanti nelle Vicarie di Castiglione, e Minucciano, a i quali sia lecito d' introdurre detti Vini Forestieri di qualsivoglia sorte, e luogo per proprio servizio, e quei Cittadini ancora, che raccogliessero Vini Forestieri sopra beni loro propri, esistenti fuori di Stato con la precedente Licenza però della Balìa, che farà per li tempi, o de' Commissarij de' Luoghi rispettivamente, con prescriverseglie in dette Licenze un tempo breve a far tale introduzione per togliere ogni fraude; il qual tempo come sopra resta limitato a soli tre giorni per quelle Licenze, che si concedono dalla Balìa; e di più vi è apposto l' obbligo di consegnarle dopo detto tempo al Cancelliere suddetto.

Dichiarando, che quelli, che comprassero scientemente Vini Forestieri, incorrano nelle stesse pene disposte, contro quelli, che introducono i medesimi Vini Forestieri senza la debita Licenza.

La qual pena averà luogo ancora contro quelli, che introducessero li medesimi Vini Forestieri per passo, in caso di non osservarsi da essi, quanto in simile proposito è stato decretato, cioè.

Primo, che devano aver con loro un Manifesto dell' Giudicante del Luogo, da dove faranno partiti, sottoscritto, o sigillato dal medesimo Giudicante, nel quale specifichi il numero di tutti quelli, che introdurranno, ed accompagneranno il Vino, la quantità del medesimo, il numero delle Bestie, che lo portano, ed il Luogo per dove sarà destinato.

Secondo, che detti Conduuttori, e Vetturali non siano ritrovati fuori della strada più dritta, che dal luogo di dove faranno partiti, conduce a quello, dove faranno destinati, senza deviarne per qualsivoglia piccolo spazio, e stante fermo nondimeno l' obbligo ad essi Conduuttori, o Vetturali di notificare il detto Vino alle Porte della Città, ed altri luoghi già deputati.

Terzo, che al loro ingresso nello Stato, devano i detti Vetturali, e Conduuttori manifestare al Gabelliero, della venuta, o a chi dalla Balìa per tal' effetto sarà Deputato, tutti li loro nomi, colla quantità del Vino, che transiranno, numero di Bestie, e luogo, dove lo portano, da registrarli tutto in una Bac-

chetta tenuta a quest' effetto dal detto Gabelliero, o Deputato, come sopra, che deve consegnarli gratis un Manifesto in stampa numerato, contenente, ove si porta, e devano essi Vetturali, e Conduuttori tenere appresso loro detto Manifesto, per fino che escano dallo Stato, dove pure siano obbligati di consegnare il detto Manifesto al Gabelliero, o Deputato, come sopra, che si ritrova all' uscita. Qual Gabelliero, o Deputato come sopra, deve riceverlo con tenerne registro, e consegnare gratis a detti Vetturali, e Conduuttori di esso una fede parimente in Stampa, con i loro nomi, la quale attesti avere essi cavato dallo Stato tutto il Vino menzionato nel Manifesto, per portarlo al luogo enunciatto.

Di modo che tutti li Vetturali, e Conduuttori Forestieri, che faranno ritrovati con Vino nello Stato senza le predette circostanze, e specialmente senza il sopradetto Manifesto, ovvero se faranno ritrovati con Barili voti al loro ritorno senza la suddetta licenza, ovvero se faranno ritrovati con Manifesto non corrispondente al Vino, che averanno con loro, o pure nel ritorno con fede non corrispondente al Manifesto statoli fatto in tutti questi casi, e ciascheduno di essi si devono avere per Trasgressori, e s' intendino caduti nelle sopradette pene disposte contro quelli, che introducono Vini Forestieri nella Città, e Stato, e come tali si averanno per confessi, e convinti.

Con dichiarazione che quelli, che al loro ingresso nello Stato, non averanno ricevuto il Manifesto, come sopra, ancorchè non siano trovati in fragranti, si devono intendere incorsi nelle sopradette pene, a dichiarazione dell' istessa Balìa. E nel confronto che di tempo in tempo doverà farsi delle Bacchette de' Manifesti, che faranno stati consegnati da i Gabellieri delle Venute, o Deputati come sopra, colle Bacchette delle fedi state date da Gabellieri dell' Uscita come sopra; Tutti quelli, i quali si troverà, che dopo avere introdotto il Vino alle Venute, non l' averanno cavato all' uscire in tutta la quantità stata introdotta, resteranno come Trasgressori condannati nell' istesse pene, e come tali saranno trasmessi al pubblico Archivio.

Per invigilare alla precisa, e puntuale osservanza di tutte, e singole Leggi, che trattano della presente materia, e per punire quelli, che vi contravenissero, è stato dato dall' Eccellentiss. Consiglio speciale, e particolar cura alli tre Signori Cittadini Deputati sopra la Balìa de' Vini Forestieri. Restando però ferma l' autorità al Sig. Potestà, e a i Commissarij de' Luoghi di procedere ancor essi, secondo la loro Giurisdizione ne i casi di contravvenzione, ed abbia luogo tra i medesimi, e detta Balìa la prevenzione. A i quali Commissarij essendo per il sopracennato Decreto de' 5. Settemb. 1727. stato ingiunto l' obbligo di prendere giuramento d' invigilare all' osservanza della presente Legge, li viene ancora nel medesimo Decreto assegnata la partecipazione del terzo delle Condanne, e Confiscazioni, che da loro si faranno, restando altro terzo alla Camera Pubblica, e l' altro terzo agli Esecutori, o Accusatore segreto a dichiarazione de' medesimi Commissarij.

E per facilitare alla detta Balìa il scoprimento delle Trasgressioni, che si facevano alle sopradette Leggi per mezzo di Esploratori, o di altri, l' è stato dall' Eccellentiss. Consiglio costituito congruo assegnamento da pagarsi dall' Illustriss. Offizio sopra l' Entrate, con facoltà ancora di far Discolati ne' Luoghi, e tempi, che reputeranno a proposito per mezzo d' uno di essi, insieme con un Cancelliere, o Coadiutore della Cancelleria di LL. EE., facendo a tal' effetto convocare le Comunità, con prescriverli, e incaricarli, che col mezzo del loro giuramento diano notizia di quelli, che sapessero, o avessero sentito dire, che avessero introdotto, o fatto introdurre, caricato, o fatto caricare Vini Forestieri, anco per mezzo di persone Forestiere, si di giorno, che di notte, tanto nella Città, che nello Stato, e potendo nominar Persone, che l' abbiano veduto introdurre, debbano manifestarle, e nominarle.

Con obbligo alla detta Balìa di dovere ogni Consiglio di Buona Guardia dar parte con sua relazione delle denunzie avute, e condanne fatte, ed ogni altro particolare, che stimasse degno della notizia dell' Eccellentissimo Consiglio nell' istessa materia.

Li Condannati per tali cause non possono supplicare all' Eccellentiss. Consiglio, se prima non averanno conservato la Camera indenne, nè possono ottenere grazia, se non per li sette ottavi de' Voti di quelli, che si troveranno nell' Eccellentissimo Consiglio.

E dalle Sentenze, o Condanne fatte, o date rispettivamente dalli predetti Giudici, o qualsivoglia di loro, s' intenda proibito ogni Appello, Ricorso, Querela, o Dizione di nullità per difetto ancora di Giurisdizione.

Con dichiarazione espressa, che de' Delitti, Contravvenzioni, o Trasgressioni con-tenute, ed espresse nel presente Bando, s' intenda pienamente costare, ed esser convinto, o l' Accusato, o Reo, sempre che col detto dell' Accusatore conferirà il testificato di una sola Persona degna di fede, quale si presume tale, mentre non si giustifici pienamente in contrario, ed anche per quelle vie, mezzi, e modi, che li detti Giudici reputeranno a proposito, e che a loro coscienza crederanno di poter giustamente praticare. Sicchè, &c.

Dato questo dì 14. Settemb. 1741.

[Signature]

HAYKOBABIAN

Casavag. dice 134. de pro bat. conel. 434

1741

ТАУКРОВА БІБЛІОТЕКА УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА

Faint, mostly illegible text on the left page, appearing to be a continuation of a document or letter.

Casa
134
de
cent

la
le,
re-
So-
ati
S.
alP
lla
fs.
ic-
ale
al-
la
ni-
re

Solennemente vanno ad assistere alle qui notate Funzioni.

A di 5. Gennaio. I ORO ECCELLENZE coll' una, e l'altra ECCELLENZ. CONGREGAZIONE vanno a S. Romano alle 12. ore per la funzione del Ss. SAGRAMEN- TO per il termine delle 40. Ore, e dopo dal SENATO SERENISS. per il principio del nuovo Anno: e ne fortire al Pubblico Palazzo sempre in una S. Vergine in S. Pietro Maggiore secondo il Decreto dell' Eccell. Configlio de' 2. Decemb. 1688.

A di 6. del medesimo. LL. EE. vanno al Duomo accompagnati dalla Comitiva Ord. alla Messa Pontific. cantata dall' Illustriss. e Reverendiss. Monsig. Arcivescovo, portandosi poi a adorare il VOLTO SANTO, e costando ogni qual volta, che vanno in questa Chiesa Arcivescovile.

La III. Domenica di Gennaio. LL. EE. coll' una, e l'altra Eccellentiss. Congregazione vanno al Duomo per la Processione del Ss. Crocifisso de' Bianchi, ove in detta Chiesa si canta il Te Deum, per grazia ricevuta l'anno 1622. come si vede espresso in marmo nell' Altare di questa Chiesa, per ordine del Senato Serenissimo.

A di 25. Marzo. LL. EE. vanno a S. Maria de' Servi accompagnati dalla Comitiva Ord. ad assistere alla Messa Cant. per la Festa della Ss. Annunziata.

Il Venerdì Santo. LL. EE. vanno a S. Ponciano, accompagn. dalla Comitiva Ord. ad assistere all'Offizio, e Processione del Preziosissimo Sangue di N. Signore, che ivi si conserva.

La Domenica in Albis. LL. EE. coll' una, e l'altra Eccellentiss. Congregaz. vanno in Duomo per la Solenne Festa della LIBERTA', ad assistere alla Messa Pontificale, di Monsig. Illustriss. e Reverendiss. Arcivescovo, dopo si fa Processione Generale, procedendo all' EE. LL. lo Stendardo della Libertà, portato da Tre Senatori de' Terzieri della Città, cioè, S. Paolino, S. Salvatore, e S. Martino.

Il Lunedì seguente. LL. EE. coll' una, e l'altra Eccellentiss. Congregaz. vanno al Duomo per la Processione della Traslazione della Ss. Vergine de' Miracoli in S. Pietro Maggiore, ove in detta Chiesa termina, e LL. EE. con Monsig. Illustriss. e Reverendiss. Arcivesc. assistono alla Messa pontificalmente cantata dal Reverendiss. Capitolo della Cattedrale.

La Domenica II. dopo la Pasqua di Resurrezione. LL. EE. vanno in Duomo per la Festa de' Corpi Santi, e Reliquie della Città, accompagn. dall' una, e l'altra Eccellentiss. Congregazione, ove Monsignor Arcivesc. assiste alla Messa pontific. cantata dal Reverendiss. Capitolo. Corfigl. sotto li 25. Aprile 1680.

La Domenica di Pentecoste. LL. EE. vanno a S. Frediano ad assistere alla Messa pontific. cantata dal Sig. Priore della medesima, accompagn. dalla Comitiva Ord. Il Giorno del Corpus Domini. LL. EE. coll' una, e l'altra Eccellentiss. Congregaz. vanno in Duomo per la Processione dell' Autississ. Sacramento.

A di 29. Giugno. LL. EE. vanno a S. Pietr. Magg. accompagn. dalla Comitiva Ord. con Monsignor Illustriss. e Reverendiss. Arcivescovo ad assistere alla Messa pontific. cantata dal Reverendiss. Capit. del Duomo.

Agli 11. Luglio. Luminara per la solenne Festa di S. Paolino Pr. Vesc. e singolar Padrone di questa Città, e Stato. LL. EE. coll' una, e l'altra Eccellentiss. Congreg. dalla Chiesa di S. Michele si portano processionalmente a quella di S. Paolino, per venerare le sue Sagre Ceneri.

IL CHIARAVALLE MATEMATICO MDCCXXII DI MILANO

Col nascer del Sole, e il far della Luna, Mezzo giorno, e Mezza Notte,

CORTESE

Orrei in questo nuovo Anno 1741. poter vi augurare gran felicità, perchè del medesimo prende il dominio Marte, essendo Pianeta furibondo, e bisbetico, farà comparire il suo ingresso leggiadro. Stante il temperamento delle Stagioni l' Annata farà mediocre, ma non del tutto abbondante. Nell' Inverno i venti non facendo gran fracasso renderanno non tanto rigorosa questa fredda Stagione. Nella Primavera la terra verrà inaffiata senz' impeto d'acque, che non più bocche goderà molto in riceverle. Nell' Estate il Sole tramanderà mitigati i suoi riverberi ardenti, accid nell'uno non abbia occasione di an-



zione de' Tempi, Feste Mobili, Quattro Tempi, gli Ecclissi del Sole, e della Luna.

LETTORE.

dare a cercare il fresco la notte. Nell' Autunno poche inondazioni d'acque, perchè non si confondono fra dette i Trionfi di Bacco. Gran nuove di pace per aria, e gran spargimento di sangue per terra. Le malattie nell' Estate riuolciranno cattive più del solito. Regnerà poca fedeltà tra i Congiunti, ed amici, e non farà per fallire quel detto, che si afferma; Il veleno più potente si fabbrica col miele. Gran nuova se si verificasse, ma dubito non sia per esser la carta giocata a tempo da chi è per perdere la scommessa. Insomma se viverai da vero Cristiano, e in grazia di Dio, farai dal medesimo assistito, e protetto; e questo ti basti. Addio.

The Ecclissi seguiranno in quest' Anno, 2. del Sole ai 13. Giug. e a i 7. Dec. non solo, e solo si offerirà quella della Luna, che succederà la notte del 1. di Gennaio, che principierà alle ore 6. e mezza circa, e si offerirà circa la metà.

Table with 12 columns representing months from GENNAIO to DICEMBRE. Each column lists the day, the feast or saint, and the time of the service (e.g., Mezza notte, Mezz. gior., etc.).

Ai 12. del medesimo. LL. EE. vanno di nuovo a S. Paolino con l' una, e l'altra Eccell. Congr. con Monsig. Arcivesc. ad assistere alla Messa solenne, cantata dal Reverendiss. Capitolo del Duomo, quale terminata si canta il Te Deum, per ringraziamento al Signore de' benefici concessi a questa Sereniss. Repubblica, per intercessione di questo S. Pastore.

Ai 15. Agosto. LL. EE. vanno a S. Maria Foriporta, accompagnati dalla Comitiva Ord. con Monsig. Arcivesc. ad assistere alla Messa cantata dal Reverendiss. Capitolo del Duomo.

Agli 13. Settembre. LL. EE. vanno al Duomo accompagnati dall'una, e l'altra Eccellentissima Congregazione, ad assistere al primo Vespro solenne, cantato da Monsig. Illustriss. Arcivesc. e dopo alla Luminara, che col Reverendiss. Capitolo intervengono i Clerici, e le Religioni, portandosi a S. Frediano, in memoria della Traslazione miracolosa, fatta dagli Angeli del SANTO VOLTO da questa Chiesa a quella della Metropolitana l' Anno del Signore 882.

Ai 14. del medesimo. LL. EE. vanno in Duomo per la Solennità dell' Esaltazione della S. Croce ad assistere alla Messa Pontificale di Monsig. Arcivesc. accompagn. dall' una, e l'altra Eccellent. Congreg.

Ai 29. del medesimo. LL. EE. vanno a S. Michele ad assistere alla Messa cantata pontificalmente da Monsig. Decano di quell' Insigne Collegiata, accompagn. dall' una, e dall' altra Eccellentiss. Congreg.

La I. Domenica di Ottobre. LL. EE. vanno a S. Romano per la Festa del Ss. Rosario ad assistere alla Messa cantata, accompagn. dall' una, e l'altra Eccellent. Congreg.

Agli 11. di Novembre. LL. EE. vanno in Duomo accompagnati dalla Comitiva Ord. per la Solennità di Tutti i Santi ad assistere alla Messa pontificalmente cantata dall' Reverendiss. Capitolo del medesimo.

Agli 8. Dicembre. LL. EE. vanno a S. Francesco ad assistere alla Messa cantata per la Festa dell' Immacolata Concezione di Maria Ss. accompagnati dalla Comitiva Ord. per Decr. dell' Eccell. Configl. de' 21. Nov. 1686.

Ai 25. del medesimo. LL. EE. vanno in Duomo ad assistere alla Messa cantata con Monsig. Illustriss. Arcivesc. e Titolare della medesima Cattedrale, accompagnati dalla Comitiva Ord.

Table titled 'Feste Mobili dell' Anno 1741.' listing various feasts and their dates, such as Settuagesima (29 Genn.), Ceneri (15 Febr.), Pasqua (2 April), Rogazioni (8 9 10 Magg.), etc.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ ІМЕНІ І. МЕЧНИКОВА

GITE DEGL' ILLVSTRISSIMI
E T

244
Diede Chastore Beomiglio Lucchese e di professione
Religioso ~~fu~~ ~~de~~ ~~segua~~ della dottrina di
Lutero che professava così il P. Giuseppe Silesi
nella vita di S. Sactano cap. 15. 66. 1.

la
le,
ifs.
re-
So-
nati
S.
all'
lla
ifs.
Ec-
ale
al-
la
mi-
re
i-
.



*Da hunc librum se
referunt dies vestros de
quibus loquuntur. Ad hunc
librum cognoscere Republicam*

SEDDUTE DELLA COCCHETTA
DELL' ANNO MDCCXXII.

Stabilite dagli Illustrissimi Sig. Proconsoli dell' Illustrissimo Collegio de' Magni. Dottori, ed Egr. Notary, in esecuzione di Decreto del SENATO SERENISSIMO del 2. Giugno 1676

GENNARO.	MAGGIO.	SETTEMBRE.	DECEMBRE.
10 Mercoledì	5 Sabato	5 Mercoledì	1 Sabato
13 Sabato	9 Mercoledì	10 Lunedì	5 Mercoledì
Num. 2.	17 Giovedì	12 Mercoledì	10 Lunedì
FEBBRAIO.	26 Sabato	15 Sabato	12 Mercoledì
10 Sabato	30 Mercoledì	14 Mercoledì	15 Sabato
14 Mercoledì	Num. 5.	26 Mercoledì	19 Mercoledì
17 Sabato	GIUGNO.	Num. 7.	22 Sabato
21 Mercoledì	2 Sabato	1 Lunedì	Num. 7.
28 Mercoledì	7 Giovedì	3 Mercoledì	OTTOBRE.
Num. 5.	9 Sabato	10 Mercoledì	1 Lunedì
MARZO.	13 Mercoledì	15 Lunedì	3 Mercoledì
3 Sabato	15 Mercoledì	17 Mercoledì	10 Mercoledì
8 Giovedì	20 Mercoledì	20 Mercoledì	15 Lunedì
10 Sabato	23 Sabato	24 Mercoledì	17 Mercoledì
14 Mercoledì	27 Mercoledì	27 Sabato	20 Mercoledì
17 Sabato	Num. 5.	Num. 8.	24 Mercoledì
APRILE.	27 Mercoledì	NOVEMBRE.	28 Mercoledì
4 Mercoledì	Num. 8.	3 Sabato	Num. 8.
7 Sabato	LUGLIO.	7 Mercoledì	
11 Mercoledì	4 Mercoledì	12 Lunedì	
14 Sabato	7 Sabato	14 Mercoledì	
18 Mercoledì	14 Sabato	17 Sabato	
21 Sabato	18 Mercoledì	22 Giovedì	
26 Giovedì	Num. 4.	24 Sabato	
28 Sabato		28 Mercoledì	
Num. 8.			

Le Ferie delle Raccolte cominciano il di 20. Giugno, e durano per tutto il 20. Luglio.
 Le Ferie del Caldo cominciano il di 20. Luglio, e durano per tutto Agosto.
 Le Ferie delle Vendemmie cominciano il di 13. Settembre, e durano per tutto il due Novembre.
 Proconsoli.
 FRANCESCO BALESTRIERI.
 GIO: GAETANO CHIVIZZANI.

IN LUGLIA Per Domenico Ciuffetti, e Filippo Maria Benedini. (MDCCXXII.)

ТАУКОПОЛІ

PHILOTAS

ТАУКОПОЛІ

GITE DEGL' ILLVSTRISSIMI
E T
ECCELLENTISS.^{MI} SIGNORI

GENNARO, e FEBBARO.

Alli 5. Gennaro, il giorno, alla Chiesa di S. Romano alla Benedizione del SS., accompagnati dall' una, e l' altra Eccellentifs. Congregaz. per decreto dell' Eccellentifs. Config. del 12. Dicembre 1698.

Alli 6. detto, la mattina, alla Catedrale per la Festa dell' Epifania, accompagnati dalla Comitativa ordinaria.

La prima Domenica dopo li 14. di Gennaro, la mattina, alla Catedrale, accompagnati dall' una, e l' altra Eccellentifs. Congregaz., e dopo in Processione alla Chiesa del SS. Crocifisso de' Bianchi.

MARZO, e APRILE.

Alli 25. Marzo, la mattina, a S. Maria de' Servi per la Festa della Santifs. Annunziata, accompagnati dalla Comitativa ordinaria.

Il Venerdì Santo, il giorno, alla Chiesa di S. Pontiano, all' adorazione del SS. Sangue, accompagnati dalla Comitativa ordinaria.

La prima Domenica dopo la Pasqua di Resurrezione, la mattina, alla Catedrale, accompagnati dall' una, e l' altra Eccellentifs. Congregazione, per la Solennità della Libertà, e dopo alla Processione.

Il Lunedì seguente, la mattina, alla Catedrale, accompagnati dall' una, e l' altra Eccellentifs. Congregazione, e dopo alla Processione, che termina nella Chiesa di S. Pietro Maggiore alla Messa, per la Festa della Translazione della Santifs. Vergine de' Miracoli.

La Dom. dopo quella in Albis, la mattina, alla Catedrale per la Comemorazione di tutti i Corpi Santi della Città di Lucca, accompagnati dall' una, e l' altra Ecc. Congregazione, come per Decreto dell' Eccellentifs. Consiglio sotto li 25. Aprile 1680.

MAGGIO, e GIUGNO.

La Domenica della Solennità della Pentecoste, la mattina, alla Chiesa di S. Frediano, accompagnati dalla Comitativa ordinaria.

La mattina della Solennità del Corpus Domini alla Catedrale, accompagnati dall' una, e l' altra Ecc. Congregaz., e dopo alla Processione.

Alli 29. Giugno, la mattina, alla Chiesa di S. Pietro Maggiore per la sua Festa, accompagnati dalla Comitativa ordinaria.

LUGLIO, e AGOSTO.

Alli 11. Luglio, la sera, alla Chiesa di S. Paolino, accompagnati dall' una, e l' altra Eccellentifs. Congregazione alla Luminaria.

Alli 12. detto, la mattina, alla Chiesa di S. Paolino per la sua Festa, accompagnati dall' una, e l' altra Eccellentifs. Congregazione.

Alli 15. Agosto, la mattina, alla Chiesa di S. Maria Forisporta per la Festa dell' Assunzione della SS. Vergine, accompagnati dalla Comitativa ordinaria.

SETTEMBRE, e OTTOBRE.

Alli 13. Settembre, il giorno, vigilia della Solennità del Volto Santo, alla Catedrale, accompagnati dall' una, e l' altra Eccellentifs. Congregazione, e dopo alla Processione, & residenza alla Chiesa di S. Frediano.

Alli 14. detto, la mattina, alla Catedrale per la Solennità, e Festa del Volto Santo, accompagnati dall' una, e l' altra Eccellentifs. Congregaz.

Alli 29. Settembre, la mattina, alla Chiesa di S. Michele alla Messa Solenne, accompagnati dall' una, e l' altra Eccellentifs. Congregazione.

La prima Domenica di Ottobre, la mattina, alla Chiesa di S. Romano per la Festa del Santifs. Rosario, accompagnati dall' una, e l' altra Eccellentifs. Congregazione.

NOVEMBRE, e DICEMBRE.

Il dì 1. Novembre, la mattina, alla Catedrale per la Festa di tutti i Santi, accompagnati dalla Comitativa ordinaria.

Alli 11. detto, la mattina, alla Catedrale, per la Festa di S. Martino, accompagnati dalla Comitativa ordinaria.

Alli 18. detto, la mattina, alla Chiesa di S. Frediano per la sua Festa, accompagnati dalla Comitativa ordinaria.

Alli 8. Decembre, la mattina, alla Chiesa di Fracesco, per la Festa dell' Immacolata Conzazione della Santifs. Vergine, accompagnati dalla Comitativa ordinaria, come per Decreto dell' Eccellentifs. Consiglio delli 21. Novemb. 86.

Alli 25. detto, la mattina, alla Catedrale per la Solennità del Santifs. Natale, accompagnati dalla Comitativa ordinaria.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА

1254



212